Oggetto: **D.M. 10 gennaio 2018 – Disposizioni di coordinamento tra il principio contabile internazionale IFRS 9, adottato con il Regolamento 22 novembre 2016, n. 2016/2067, e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP, ai sensi dell'articolo 4, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.**

Indice

Premessa 3

1. Art. 1 – Definizione e ambito di applicazione 7

2. Art. 2 – Individuazione delle attività immobilizzate e circolanti 7

2.1 L'individuazione delle immobilizzazioni finanziarie a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 244/2007 10

2.2 La classificazione delle attività finanziarie secondo l'IFRS 9 12

2.3 Le immobilizzazioni finanziarie nei bilanci dei soggetti vigilati 14

2.4 Le immobilizzazioni finanziarie nei bilanci degli altri soggetti IAS 16

3. Art. 3 – Riclassificazione delle attività finanziarie 19

3.1 La riclassificazione di partecipazioni ex AFS nella categoria FVTOCI Option 36

3.2 La riclassificazione di titoli di capitale dalla categoria AFS a quella FVTPL (no trading) 40

3.3 La riclassificazione di strumenti di debito dalla categoria AFS a quella del FVTPL (no trading) 42

3.4 La riclassificazione di uno strumento di debito dalla categoria Held to maturity (HTM) alla categoria FVTOCI 48

3.5 La riclassificazione di uno strumento di debito dal portafoglio FVTPL al portafoglio FVTOCI 50

3.6 La riclassificazione di un credito verso banche dal portafoglio L&R (ex voce 60 dello Stato Patrimoniale) al portafoglio FVTPL 53

3.7 La riclassificazione di un credito verso la clientela dal comparto L&R (ex voce 70 dello Stato Patrimoniale) al portafoglio FVTPL 54

4. Art. 4 – Componenti da valutazione e realizzo degli strumenti valutati al *fair value* rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo 55

5. Art. 5 – Strumenti finanziari composti che includono un derivato 60

6. Art. 6 – Rilevazione contabile delle operazioni di copertura 64

6.1 Disposizioni di coordinamento per la cd. copertura di una posizione netta *64*

6.2 Diversa qualificazione e classificazione dei derivati. Regime transitorio *66*

6.3 Componenti positivi e negativi dei derivati imputati a OCI *70*

7. Art. 7 – Riduzione di valore rilevata in bilancio in contropartita della rilevazione a copertura perdite per perdite attese 74

7.1. Il trattamento fiscale delle perdite attese a regime *74*

7.2. Il trattamento fiscale delle perdite attese in sede di FTA *76*

8. Art. 8 – Decorrenza 85

Premessa

Il Decreto 10 gennaio 2018 del Ministero dell'economia e delle finanze ("Decreto IFRS 9" o "Decreto") ha dato attuazione alle previsioni contenute nell'art. 4, comma 7 – *quater*, del D.Lgs. n. 38/2005 ([1]), che prevede l'attivazione della procedura di *endorsement* interno, con l'obiettivo di disciplinare taluni aspetti della fiscalità delle imprese *IAS* con riferimento all'applicazione del nuovo principio contabile internazionale IFRS 9 – Strumenti finanziari, fissando le disposizioni di coordinamento con le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP ([2]). Il Decreto, il cui testo è stato reso disponibile sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze ([3]), è stato poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018.

Come noto, il principio contabile internazionale IFRS 9 ha sostituito lo IAS 39 in tema di contabilizzazione degli strumenti finanziari, apportando rilevanti novità rispetto al passato. L'IFRS 9 è stato omologato con il Regolamento UE n. 2016/2067 del 22 novembre 2016 ed è divenuto obbligatorio a partire dal primo esercizio avente inizio dal 1° gennaio 2018 o da data successiva.

Il nuovo *standard* contabile incide su vari aspetti della contabilizzazione degli strumenti finanziari, che possono essere ricondotti essenzialmente a tre aree di intervento.

La prima area di intervento ha riguardato gli aspetti della classificazione e della valutazione degli strumenti finanziari, attività e passività finanziarie. In particolare, come si vedrà in seguito (cfr. par. 2 e par. 4), per le attività finanziarie in luogo delle quattro categorie previste dallo IAS 39 (FVTPL, L&R, HTM e AFS), l'IFRS 9,

[1] Art. 4, comma 7-*quater*."*Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7-ter, ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP…….".*

[2] Il Decreto, che rappresenta il risultato dell'attività di un apposito "tavolo di lavoro", istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, composto da esperti in materia tributaria oltre che da rappresentanti del Ministero e dell'Agenzia delle Entrate, ha provato, con metodo innovativo rispetto all'esperienza passata, ad anticipare i temi fiscali più rilevanti derivanti dall'applicazione dell'IFRS 9 e a fornire possibili soluzioni sul piano operativo.

[3] Il testo è consultabile all'indirizzo internet http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Decreti-/

basandosi su un'impostazione diversa fondata sulla natura dell'attività e sul modello di gestione adottato dall'impresa, propone i seguenti tre approcci valutativi:

1) valutazione al costo ammortizzato (*Amortized Cost* – AMC);
2) valutazione al *fair value* con imputazione delle variazioni di valore a patrimonio netto (*Fair Value Through Other Comprehensive Income – FVTOCI);*
3) valutazione al *fair value* con imputazione delle variazioni di valore a conto economico (*Fair Value Through Profit or Loss – FVTPL).*

L'altra novità evidente nel passaggio dallo IAS 39 all'IFRS 9, in questo ambito, consiste nell'eliminazione di ogni riferimento esplicito alla classificazione nel *sub* portafoglio "*held for trading"* nonché nella possibilità di imputare le componenti valutative e da realizzo, con riferimento agli strumenti partecipativi, al prospetto OCI (*Other Comprehensive Income*) senza alcun transito a conto economico.

La seconda area di intervento riguarda l'introduzione di un nuovo e unico modello di *impairment* valido per tutti gli strumenti finanziari di debito e per i crediti. A differenza dello IAS 39, il nuovo principio prevede la rilevazione di accantonamenti, con effetti immediati sul conto economico dell'esercizio, in funzione del grado di deterioramento del rischio creditizio della controparte, senza dover attendere – per il riconoscimento di un onere – la manifestazione di un esplicito segnale di perdita effettiva (cd. *trigger event).* Si passa, quindi, da una logica *incurred losses,* accusata in passato di rilevare le perdite in maniera poco significativa e troppo tardi (*too little too late)* ad una ispirata al modello *expected losses,* nel senso che bisogna tener conto della probabilità di insolvenza anche prima della sua obiettiva manifestazione, e quindi anche con riferimento ai crediti ed ai titoli in *bonis.*

Infine, la terza area su cui ha inciso l'IFRS 9 ha riguardato i derivati. Tra le varie novità in questo campo la più rilevante è sicuramente quella che attiene ai derivati incorporati in strumenti ibridi che, secondo lo IAS 39, dovevano essere scorporati dal contratto ospite, tanto dall'impresa emittente che da quella portatrice del titolo, cioè sia in relazione agli strumenti del passivo che a quelli dell'attivo. In ambito IFRS 9, invece, l'obbligo di scorporo è previsto solo per gli strumenti finanziari del passivo,

in capo all'impresa emittente, mentre per quelli dell'attivo solo se lo strumento ospite non è disciplinato dall'IFRS 9. Inoltre, in sede di *FTA* dell'IFRS 9, per gli strumenti dell'attivo in cui il contratto ospite è disciplinato dall'IFRS 9 occorre procedere al riaccorpamento dei derivati.

Nel campo dei derivati di copertura, l'IFRS 9, prova inoltre ad avvicinare l'*hedge accounting* alle effettive strategie di gestione dei rischi, ampliando le tipologie degli elementi ammissibili alle coperture, tra cui le posizioni nette di attività e passività con riferimento al rischio di cambio e prevedendo, inoltre, requisiti di efficacia delle coperture meno *rule – based* e più coerenti con le pratiche di *risk management* rispetto a quelli stabiliti dallo IAS 39. Come si preciserà in seguito (cfr. par. 6.2) in sede di *FTA* l'entità può scegliere di continuare ad applicare le disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura di cui allo IAS 39 (opzione *"opt out"*) e, in questo caso, dovrà applicare tale principio a tutte le sue relazioni di copertura (cfr. par. 7.2.21 dell'IFRS 9) ([4]).

Sotto il profilo fiscale, specularmente a quanto descritto per il versante bilancistico, le previsioni del Decreto IFRS 9 possono essere analizzate suddividendole in tre macro aree:

i) le nuove classificazioni delle attività finanziarie, riclassificazioni e nuove modalità di contabilizzazione delle passività finanziarie;
ii) le riduzioni di valore per perdite attese;
iii) i derivati.

Con riferimento alla prima macro–area, che si occupa di adeguare le norme fiscali, del TUIR e del decreto IRAP, al nuovo scenario delle classificazioni degli strumenti finanziari (v. par. 2 e par. 4), una disciplina specifica viene dettata per le riclassificazioni, sia quelle operate in sede di *FTA* (*First Time Adoption*) sia quelle operate a regime. Al riguardo, come si avrà modo di analizzare nel prosieguo (v. par. 3), il legislatore ha optato per il già noto regime del cd. "realizzo mediato", di cui

[4] Questa *accounting policy choice* dovrebbe essere disponibile finché lo IASB non completerà il progetto sul *macro hedge.*

all'art. 4, del D.M. 8 giugno 2011, preferendolo a quello alternativo, meglio conosciuto come regime delle "operazioni pregresse", di cui all'art. 15, del D.L. n. 185/2008. I chiarimenti, forniti soprattutto nella Relazione illustrativa al Decreto, fanno sorgere parecchi dubbi che, in attesa di precisazioni ufficiali da parte dell'Amministrazione finanziaria, si vuole cercare di risolvere.

La seconda macro–area si occupa del trattamento da riservare alle riduzioni di valore per perdite attese dei crediti e delle altre attività finanziarie. In dottrina era sorto il dubbio che in fase di prima applicazione del nuovo modello di *impairment* previsto dall'IFRS 9 tornasse applicabile il regime transitorio per le operazioni pregresse, come disciplinato dal già citato art. 15, del D.L. n. 185/2008, che in sede di introduzione di nuovi principi contabili sterilizza gli effetti dell'applicazione di nuovi criteri di qualificazione, classificazione, imputazione temporale e valutazione delle operazioni pregresse. La scelta di questa soluzione avrebbe comportato il disconoscimento della rilevanza fiscale delle rettifiche per perdite attese operate in sede di prima adozione dell'IFRS 9 sui crediti e sulle altre attività finanziarie già iscritte in bilancio, con un inevitabile incremento di doppi binari da gestire e delle imposte anticipate (*DTA*) stanziate in bilancio. Come si dirà in seguito (cfr. par. 7) il Decreto risolve la questione negando che vi siano i presupposti per l'applicazione dell'art. 15 del D.L. n. 185/2008, in considerazione dell'assenza di quei fenomeni di "tassazione anomala" richiesti dall'Agenzia delle entrate per la sua applicazione ([5]) e sull'assunto che l'IFRS 9 introdurrebbe esclusivamente una nuova modalità di calcolo delle rettifiche e non anche un nuovo criterio di valutazione in senso proprio ([6]).

La terza e ultima macro–area riguarda i derivati. Viene dettato un particolare regime transitorio per quei derivati che, scorporati dal portatore del titolo ibrido in vigenza dello IAS 39, vengano riaccorpati secondo le nuove previsioni dell'IFRS 9. In estrema sintesi, il regime transitorio prevede che il valore del titolo risultante dal

[5] Cfr. Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 33/E del 10 luglio 2009.

[6] Nella Relazione illustrativa al Decreto si legge infatti: "*…b) sul piano contabile, inoltre, le nuove modalità di calcolo dell'impairment non rappresentano una modifica del criterio di valutazione dei crediti, ma incidono esclusivamente sulla misura delle rettifiche derivanti dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese*".

riaccorpamento assuma diretta rilevanza fiscale e che la differenza tra il suddetto valore e la somma algebrica dei componenti preesistenti venga attribuita proporzionalmente a detti componenti assoggettandola alla relativa disciplina fiscale (par. 5). Una particolare disciplina fiscale viene dettata, poi, per le nuove ipotesi di copertura di posizioni nette, in base alla quale l'elemento coperto è costituito da un insieme di attività e passività, con regimi fiscali differenti e con conseguenti difficoltà pratiche sull'applicazione dell'art. 112 del TUIR (par. 6). Infine, per i derivati che in base al vecchio regime dello IAS 39 erano considerati di *trading* e che, per effetto dell'IFRS 9, sono classificabili come di copertura è prevista l'applicazione del regime transitorio disposto dall'art. 15, del D.L. n. 185/2008, in base al quale un derivato che in precedenza era classificato come speculativo e che in sede di *FTA* dell'IFRS 9 venga iscritto come di copertura mantiene, ai fini fiscali, la sua qualificazione originaria fino al momento della sua estinzione.

1. Art. 1 – Definizione e ambito di applicazione

Il comma 1 ribadisce l'ambito soggettivo di applicazione del Decreto, già indicato nei considerata iniziali, costituito dai "soggetti che redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38".

Il comma 2 ha carattere meramente definitorio dei principali termini utilizzati nel provvedimento.

2. Art. 2 – Individuazione delle attività immobilizzate e circolanti

L'art. 2 del D.M. 10 gennaio 2018 disciplina l'individuazione delle attività finanziarie costituenti attivo circolante (cd. *trading*) e di quelle immobilizzate ai sensi del comma 3-*bis* dell'art. 85 del TUIR, a seguito della eliminazione del portafoglio *held for trading* (HFT) operata dalle nuove disposizioni contabili contenute nell'IFRS 9. Per comprendere meglio le finalità e la portata della norma è necessario soffermarsi

brevemente sulle nozioni di attività finanziarie immobilizzate e circolanti nonché sul diverso trattamento fiscale che le caratterizza.

Come noto, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, D.P.R. n. 917/86) distingue il trattamento fiscale delle attività detenute in portafoglio a seconda che si tratti di:

- titoli non immobilizzati, che danno origine fiscalmente a costi, ricavi e rimanenze;
- immobilizzazioni finanziarie, che danno origine fiscalmente a plusvalenze o minusvalenze.

Per i soggetti *IAS*, quindi, assume particolare rilevanza la distinzione tra titoli immobilizzati e non immobilizzati soprattutto con riferimento ai titoli azionari ed assimilati ([7]), poiché per i titoli non immobilizzati:

- la valutazione assume piena rilevanza fiscale ai sensi dell'art. 94, comma 4-*bis*, del TUIR;
- il risultato derivante dal realizzo è fiscalmente rilevante;
- i dividendi incassati sono tassati in misura piena, ai sensi dell'art. 89, comma 2-*bis*, del TUIR.

Per i titoli partecipativi che, invece, costituiscono immobilizzazioni finanziarie:

- le valutazioni sono sempre fiscalmente irrilevanti, in base al combinato disposto dell'art. 110, commi 1, lett. d), e 1-*bis*, lett. b), del TUIR;
- per quanto riguarda la rilevanza fiscale del risultato da realizzo occorre distinguere tra titoli che beneficiano del regime della *participation exemption* (art. 87 del TUIR – in breve *pex*) e titoli che non possiedono i requisiti per l'esenzione;
- i dividendi sono esclusi da tassazione per il 95% del loro ammontare, ai sensi dell'art. 89, comma 2, del TUIR.

[7] Per i titoli obbligazionari e similari la distinzione tra immobilizzati e *trading* è meno rilevante, posto che i proventi da valutazione e realizzo sono rilevanti a condizione che transitino a conto economico e il regime fiscale dei relativi frutti non discrimina in base alla tipologia di investimento.

Il principio contabile IAS 39 per l'individuazione degli strumenti finanziari prevedeva un "approccio per portafogli", distinguendo tra:

- Attività valutate al *fair value* rilevato a conto economico (*Financial asset at fair value through profit or loss – FVTPL*);
- Attività possedute sino alla scadenza (*Held to maturity - HTM*);
- Finanziamenti e Crediti (*Loans and receivables - L&R*);
- Attività disponibili per la vendita (*Available for sale* - AFS).

Il D.Lgs. n. 38/2005 all'art. 11, comma 2, nel tentativo di tener conto della classificazione introdotta dagli *IAS*, aveva fornito una definizione di immobilizzazione finanziaria per i soggetti *IAS Adopter*, stabilendo che "*ai fini dell'applicazione delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, per le società che adottano i principi contabili internazionali si considerano immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni di controllo e di collegamento, nonché gli strumenti finanziari detenuti fino a scadenza e quelli disponibili per la vendita".* Il legislatore aveva introdotto, quindi, una presunzione assoluta in base alla quale potevano considerarsi immobilizzazioni finanziarie, oltre alle partecipazioni di controllo e collegamento, i titoli detenuti fino a scadenza e quelli disponibili per la vendita. L'obiettivo era quello di preservare una certa neutralità impositiva tra soggetti che redigevano il bilancio in base al codice civile e quelli che, invece, conformavano la disciplina del bilancio d'esercizio agli *standard* internazionali.

L'intervento normativo si era però palesato insufficiente posto che tale definizione lasciava in ombra la collocazione di talune significative fattispecie. In particolare, non erano state prese in considerazione altre categorie di strumenti finanziari previste dagli IAS come quella dei titoli oggetto di *fair value option* e degli strumenti finanziari classificati tra i finanziamenti e i crediti (L&R). Pertanto, non risultava chiaro se, per i soggetti IAS *adopter*, anche gli strumenti finanziari appartenenti a queste altre categorie potessero essere qualificati, ai fini fiscali, come immobilizzazioni finanziarie, pur non risultando classificati in bilancio né fra quelli detenuti sino a scadenza né fra quelli disponibili per la vendita.

Una prima soluzione a tali dubbi era stata fornita nella Circolare ABI n. 3, Serie Tributaria, del 21 febbraio 2006, in cui l'Associazione aveva precisato che "*L'interpretazione restrittiva, che porterebbe a ritenere l'elencazione dell'articolo 11, comma 2, una elencazione tassativa, così da escludere tali titoli dall'ambito delle "immobilizzazioni finanziarie" a prescindere dalle caratteristiche di permanenza nel patrimonio aziendale, sarebbe, evidentemente, non coerente con le motivazioni che hanno indotto il legislatore fiscale a differenziare il trattamento fiscale tra le due categorie proprio in funzione delle predette caratteristiche. Inoltre, in palese violazione del principio di neutralità enunciato nella relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 38/2005, sarebbe introdotta una ingiustificata discriminazione tra soggetti che adottano i principi contabili nazionali, e per i quali il concetto di immobilizzazione finanziaria coincide con le indicazioni di bilancio, e i soggetti IAS, per i quali, invece, vi sarebbe una qualificazione ex lege di immobilizzazioni*". In conclusione, l'ABI sosteneva che gli strumenti finanziari non classificati nelle categorie previste dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 38/2005, e iscritti in bilancio (nota integrativa) come strumenti finanziari detenuti durevolmente dovessero comunque essere considerati, ai fini fiscali, immobilizzazioni finanziarie in virtù del principio generale contenuto nell'art. 85, comma 3, del TUIR, in base al quale dovevano considerarsi immobilizzazioni finanziarie quelle iscritte come tali in bilancio ([8]).

2.1 L'individuazione delle immobilizzazioni finanziarie a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 244/2007

La legge n. 244/2007 ("legge finanziaria per il 2008") ha modificato, tra gli altri, la formulazione dell'art. 83 del TUIR con l'obiettivo di accentuare la derivazione del reddito imponibile dal bilancio IAS ed ha apportato anche alcune significative modifiche alla disciplina fiscale della valutazione e della tassazione dei proventi degli strumenti finanziari, raccordandone il regime impositivo con la loro classificazione nei vari portafogli previsti dallo IAS 39. La legge finanziaria per il 2008, per la parte che qui interessa, ha ridefinito l'ambito delle immobilizzazioni finanziarie, abrogando la norma definitoria contenuta nell'art. 11, comma 2, del

[8] Sul punto cfr. anche G. Carpenzano, *Titoli non partecipativi e operazioni fuori bilancio,* in *Corr. Trib.*, 2007, n. 12, p. 948.

D.Lgs. n. 38/2005, e introducendo un "nuovo" comma 3-*bis* nell'art. 85 del TUIR ([9]). Per effetto di quest'ultima disposizione, dovevano considerarsi immobilizzazioni finanziarie tutti gli strumenti diversi da quelli "detenuti per la negoziazione" (strumenti HFT – *held for trading)* ([10]).

In pratica, il legislatore tributario ha scelto di individuare la categoria delle immobilizzazioni finanziarie per esclusione, partendo da quella degli strumenti cd. *held for trading* – HFT. Conseguentemente, ai fini fiscali potevano essere individuate le seguenti due categorie:

1) Strumenti finanziari non immobilizzati, identificati esclusivamente nel portafoglio di *trading.*
2) Strumenti finanziari immobilizzati, che ricomprendevano i seguenti portafogli:

- Attività detenute sino a scadenza (*held to maturity – HTM);*
- Finanziamenti e crediti (*loans and receivables - L&R);*
- Attività Disponibili per la Vendita (*available for sale – AFS*);
- Attività designate al *fair value (fair value option – FVO);*
- Partecipazioni di controllo, collegamento e in entità a controllo congiunto.

In conclusione, per effetto di quanto stabilito dall'art. 85, comma 3 – *bis,* del TUIR, tutti i titoli iscritti nello stato patrimoniale in una voce diversa da quella dedicata ai titoli di negoziazione dovevano essere assoggettati alla disciplina dei titoli immobilizzati ([11]).

---

[9] Art. 1, comma 58, L. 244/2007.

[10] L'art. 85, comma 3 – *bis,* del TUIR, recita testualmente: *Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti diversi da quelli detenuti per la negoziazione.*

[11] Autorevole dottrina ha sottolineato che "*in tal modo sono stati risolti i dubbi in ordine alla collocazione tra le immobilizzazioni finanziarie di strumenti partecipativi che, pur non essendo iscritti nelle categorie individuate dal citato art. 11, comma 2, non sono tuttavia destinati funzionalmente al trading. Si tratta, in particolare di:*

(i) azioni e titoli assimilati classificati tra le attività in via di dismissione;
(ii) titoli assimilati alle azioni iscritti nel portafoglio dei finanziamenti e crediti;
(iii) azioni e titoli assimilati per i quali ci sia avvalsi della fair value option (l'estraneità di questi ultimi dalla categoria degli strumenti finanziari detenuti per la negoziazione è stata peraltro confermata dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 12/E del 19 febbraio 2008);
(iv) partecipazioni in joint venture disciplinate autonomamente dallo IAS 31, per le quali si dubitava della ricomprensione nella fattispecie delle "partecipazioni di controllo e di collegamento".

Per converso, sono ora sicuramente escluse dall'ambito delle immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni di controllo e collegamento acquisite in funzione di una dismissione entro dodici mesi, delle quali lo IAS 27, par. 16,

2.2 La classificazione delle attività finanziarie secondo l'IFRS 9

Una delle principali critiche sollevate allo IAS 39 riguardava proprio la molteplicità dei criteri di classificazione e di rilevazione iniziale degli strumenti finanziari nonché la convinzione che questo proponesse un modello classificatorio complesso che, da un lato, consentiva di collocare uno stesso strumento in classi diverse con regole di valutazione successive differenti e, dall'altro, comportava un'eccessiva discrezionalità in capo al redattore del bilancio in merito alla scelta della categoria in cui classificare il singolo strumento finanziario.

Per rispondere alle critiche sopra richiamate e con il dichiarato fine di semplificare la disciplina prevista dallo IAS 39, lo IASB, tramite l'IFRS 9, ha innovato completamente le regole di classificazione delle attività finanziarie.

In primo luogo, il nuovo principio contabile, al par. 4.1.1, propone tre distinti approcci valutativi per la loro classificazione, consentendo di scegliere, nel rispetto di determinate condizioni, tra i seguenti portafogli:

1) attività finanziarie successivamente valutate al costo ammortizzato;
2) attività finanziarie successivamente valutate al *fair value* rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo (FVOCI);
3) attività finanziarie al *fair value* rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio.

Inoltre, la determinazione della categoria di appartenenza è effettuata sulla base dei seguenti *drivers:*

- *Business model test* ([12]) (condizione soggettiva), la classificazione e misurazione dipende dalle modalità con le quali sono gestite le attività finanziarie;
- *SPPI* ([13]) *Test* (condizione oggettiva), la classificazione e misurazione dipende dalle caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali dello strumento.

---

richiede la classificazione nel portafoglio di trading", cfr. D. Muratori, *La PEX nei soggetti che adottano i principi contabili internazionali*, in *La Participation Exemption*, a cura di F. Brunelli, Studio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, 2016.

[12] Il *Business Model,* rappresenta la modalità con cui l'entità gestisce i suoi attivi finanziari e riflette il modo in cui gruppi di attività finanziarie sono gestite collettivamente per perseguire un determinato obiettivo aziendale indipendentemente dalle intenzioni del management rispetto ad ogni singolo strumento.

Il nuovo sistema classificatorio dell'IFRS 9, oltre a ridurre da quattro a tre le categorie in cui iscrivere le attività finanziarie, non contempla più il portafoglio "detenuto per la negoziazione" (*held for trading*) con la conseguenza che, sotto il profilo fiscale, per le ragioni su esposte, si poneva il problema della sua individuazione, sia per i titoli azionari che per i titoli obbligazionari. In altri termini, considerato che l'IFRS 9 non prevede più espressamente la categoria delle attività detenute per la negoziazione (*held for trading*), e posto che la fiscalità delle attività finanziarie delle imprese IAS *adopter* è basata proprio sulla distinzione tra strumenti di *trading* e altri strumenti finanziari si poneva il problema della corretta individuazione del portafoglio di *trading* e del coordinamento delle nuove regole di classificazione con l'art. 85, comma 3-*bis*, del TUIR.

Il Decreto 10 gennaio 2018, all'art. 2, continuando a far riferimento alla bipartizione tra titoli di *trading* e altri titoli, nell'individuare la categoria degli strumenti di *trading* richiama la definizione presente nelle lettere a) e b) dell'appendice A) dell'IFRS 9, individuando in tal modo un portafoglio HFT fiscale.

In particolare, stando ai contenuti del nuovo principio contabile, si considera posseduta per la negoziazione un'attività (o una passività) che presenta le seguenti caratteristiche:

a) è acquisita o sostenuta principalmente al fine di essere venduta o riacquistata a breve;
b) al momento della rilevazione iniziale è parte di un portafoglio di strumenti finanziari identificati che sono gestiti insieme e per i quali è provata l'esistenza di una recente ed effettiva strategia rivolta all'ottenimento di un utile nel breve periodo.

Individuata la nozione di *trading*, il Decreto ha optato per la previsione di due distinti regimi:

[13] *L'SPPI (Solely Payment of Principle and Interest) Test* ha l'obiettivo di determinare se i flussi di cassa contrattuali sono rappresentati esclusivamente da pagamenti per capitali ed interessi.

a) uno, per quei soggetti che indicano le attività di *trading* (per obbligo o per facoltà) in schemi di bilancio cd. rigidi o obbligatori disciplinati dalle autorità di vigilanza;
b) un altro, per quei soggetti che non indicano separatamente nei propri schemi di bilancio le attività di *trading*.

2.3 Le immobilizzazioni finanziarie nei bilanci dei soggetti vigilati

Per i soggetti *IAS* che redigono i bilanci di esercizio secondo gli schemi imposti dalle autorità di vigilanza, la previsione di un'apposita voce in cui registrare le attività di *trading* consente di dare rilievo, ai fini del comma 3-*bis*, dell'art. 85 del TUIR, alla classificazione in bilancio e, in particolare, nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. Infatti, l'art. 2, comma 1, stabilisce che: "*Si considerano detenute per la negoziazione, ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 85 del TUIR, le attività finanziarie che rispettano la definizione di possedute per la negoziazione di cui alle lettere a) e b) dell'Appendice A dell'IFRS 9 e che sono rilevate come tali in bilancio*". Per le banche e gli altri soggetti vigilati il problema, quindi, è stato risolto *ab origine* con l'aggiornamento degli schemi di bilancio in modo che il requisito formale della separata evidenza in bilancio, richiesto dal comma 1 per le attività di negoziazione, può ritenersi soddisfatto. Infatti, l'ultimo aggiornamento della Circolare n. 262/2005 della Banca d'Italia ([14]) individua, nell'Attivo dello Stato Patrimoniale, la voce 20 – Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico, distinguendole tra:

a) attività finanziarie detenute per la negoziazione;
b) attività finanziarie designate al *fair value*;
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al *fair value*.

L'individuazione, nell'ambito della voce 20 dello Stato patrimoniale - Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico, delle attività

[14] Cfr. 5° aggiornamento del 22 dicembre 2017, *Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione*, disponibile sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it).

detenute per la negoziazione assume così rilevanza fiscale ai sensi dell'art. 85, comma 3-*bis*, del TUIR.

In sostanza, questi soggetti continueranno ad individuare *a contrariis* e in via residuale la categoria delle immobilizzazioni finanziarie, in linea con quanto fatto finora. Inoltre, come per la previgente classificazione dello IAS 39, la nuova ripartizione contabile dei portafogli conferma che le attività designate al *fair value* (per effetto dell'esercizio della cd. *fair value option*), ricomprese nella più ampia categoria delle "attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico", si considerano ai fini fiscali immobilizzate.

Al riguardo, in relazione alle succursali italiane di banche estere comunitarie, occorre chiedersi se la rilevazione delle "attività possedute per la negoziazione" in uno schema di bilancio, redatto ai soli fini fiscali, sia idonea di per sé a soddisfare il secondo requisito previsto dall'art. 2, comma 1, del D.M. 10 gennaio 2018, vale a dire quello dell'"iscrizione in bilancio". Infatti, per tali soggetti non è richiesta, dalla Banca d'Italia, la pubblicazione di informazioni supplementari riguardanti l'attività svolta dalle succursali stesse. Nel silenzio della norma e in assenza di interpretazioni dell'Amministrazione finanziaria si dovrebbe propendere per la soluzione positiva, nel senso che l'iscrizione in un apposito rendiconto (composto da stato patrimoniale e conto economico), da redigersi in base all'art. 152 del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/86), dovrebbe essere idonea, di per sé, ad assicurare il rispetto del requisito dell'"iscrizione in bilancio", in continuità con quanto avveniva fino ad oggi ed in considerazione del fatto che si tratta di uno strumento a cui il legislatore fiscale riconosce un ruolo centrale nella determinazione del reddito imponibile della stabile organizzazione.

Un altro aspetto problematico riguarda quello delle imprese, diverse dalle banche e dagli altri intermediari finanziari, che redigono il bilancio in base agli schemi della Banca d'Italia su base volontaria. Si tratta, in particolare, di quei soggetti che, a seguito della cancellazione dagli elenchi generale e speciale ex artt. 106 e 107 del D.Lgs. 385/1993 (TUB), non sono più vigilati dalla Banca d'Italia, in quanto svolgono

attività non più riservate ([15]). Per tali soggetti, che continuano a redigere il bilancio di esercizio secondo i principi IAS/IFRS ed in via facoltativa utilizzano gli schemi predisposti dalla Banca d'Italia, occorre chiedersi se, per l'individuazione delle attività di negoziazione, sia sufficiente l'iscrizione a voce 20 dello stato patrimoniale oppure sia necessario un ulteriore adempimento, quale l'atto di "data certa" richiesto al comma 2. Al riguardo, deve ritenersi che per tali soggetti trovi comunque applicazione il comma 1 dell'articolo 2 e, quindi, per la qualificazione fiscale di attività finanziarie detenute per la negoziazione risulti sufficiente la sola iscrizione separata in bilancio, benché questo avvenga in via facoltativa, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'Appendice A dell'IFRS 9. Ciò in quanto il comma 1 dell'art. 2 non è rivolto esclusivamente ai soggetti "vigilati" che adottano schemi di bilancio "rigidi", ma a tutti i soggetti che comunque nel rispetto dei relativi presupposti rilevino come tali in bilancio le attività finanziarie detenute per la negoziazione.

2.4 Le immobilizzazioni finanziarie nei bilanci degli altri soggetti IAS

Il comma 2, dell'art. 2, del D.M. 10 gennaio 2018, chiarisce che per i soggetti che non rappresentano come tali in bilancio le attività di cui al comma 1, la classificazione tra le attività finanziarie detenute per la negoziazione di cui al comma 3-bis dell'art. 85 del TUIR assume rilievo fiscale se e nella misura in cui sia rilevata nei documenti contabili e risulti da atto di data certa contestuale o anteriore alla data di approvazione del primo bilancio d'esercizio chiuso durante il periodo di possesso.

Per le imprese che, non avendo alcun obbligo e, comunque, non scelgono, in via facoltativa, di rappresentare separatamente le attività finanziarie che rispettano la definizione di "possedute per la negoziazione", di cui alle lettere a) e b) dell'Appendice A dell'IFRS 9, la classificazione delle attività finanziarie detenute per la negoziazione è considerata fiscalmente valida se rispetta le seguenti due condizioni:

[15] La riforma operata dal D.Lgs. n. 141/2010 ha ristretto il perimetro delle attività riservate agli intermediari finanziari, escludendo l'attività di assunzione di partecipazioni finalizzata a successivi smobilizzi e quella di intermediazione in cambi.

1) sia rilevata nelle scritture contabili;
2) risulti da atto di data certa contestuale o anteriore alla data di approvazione del bilancio.

Potrebbe, quindi, verificarsi che un'attività finanziaria, pur rispettando la definizione di "posseduta per negoziazione" di cui all'Appendice A, lett. a) e b), dell'IFRS 9, non risulti così classificata nelle scritture contabili e da un atto di data certa contestuale o anteriore alla data di approvazione del bilancio e, quindi si consideri fiscalmente immobilizzata ([16]). Non dovrebbe verificarsi, invece, la situazione contraria, cioè che un'attività finanziaria che non rispetti la definizione di "posseduta per negoziazione", di cui all'Appendice A, lett. a) e b), dell'IFRS 9, sia considerata fiscalmente di *trading* perché risulti classificata come tale nelle scritture contabili e in un atto di data certa ([17]) ([18]).

La norma si è resa necessaria anche considerate le notevoli difficoltà di imporre a soggetti tenuti alla redazione di schemi di bilancio liberi la separata individuazione in bilancio delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, considerati gli effetti di un probabile "inquinamento fiscale" e i rischi connessi a possibili impugnative. Inoltre, le finalità di cautela erariale sono da ricercare nella volontà di limitare comportamenti abusivi da parte del contribuente, strumentalizzati al conseguimento del miglior risultato fiscale, sfruttando le asimmetrie previste dall'ordinamento tributario nel trattamento fiscale dei titoli immobilizzati e del comparto del *trading*.

Se da un lato, l'introduzione dell'atto di "data certa" suscita qualche perplessità perché introduce un eccessivo onere probatorio a carico dei contribuenti che non hanno obblighi di adottare particolari schemi di bilancio, dall'altro, si ritiene

[16] La Relazione illustrativa chiarisce, inoltre, che "*Va da sé che nell'ipotesi in cui non vi siano indicazioni espresse in relazione alle attività finanziarie che rispettano la definizione di "possedute per negoziazione" di cui all'Appendice A, lett. a) e b), dell'IFRS 9, tutte le attività finanziarie presenti in bilancio saranno ricondotte all'aggregato fiscale delle attività immobilizzate*".

[17] Infatti, nella Relazione illustrativa si legge che *"le attività finanziarie che non rispettano la definizione di "possedute per la negoziazione", di cui alle lettere a) e b) dell'Appendice A dell'IFRS 9, non possono essere in alcun caso ricondotte alla classificazione di quelle detenute per la negoziazione, ai sensi del comma 3-bis, dell'art. 85, del TUIR"*.

[18] Il punto è ben evidenziato anche da V. Russo, *L'endorsement dell'IFRS 9: conseguenze sulla PEX e riclassificazione*, in Bilancio e Reddito d'Impresa, 2018, n. 3, pag. 48.

comunque una scelta condivisibile soprattutto se paragonato ad altre soluzioni più complesse, come la separata evidenza delle attività finanziarie di negoziazione in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi, che avrebbe, comunque, comportato la necessità di fornire informazioni extracontabili di raccordo col dato dichiarativo a contenuto per lo più sintetico. Inoltre, si deve riconoscere uno sforzo di semplificazione compiuto dal legislatore fiscale che ritiene sufficiente, ai fini della corretta individuazione fiscale del comparto del *trading*, anche per questi soggetti, la separata evidenza nel bilancio di esercizio (cfr. *supra*).

Alcuni delicati problemi interpretativi sorgono in merito al requisito di "data certa", richiesto dal comma 2, dell'art. 1, alle imprese che non espongono separatamente in bilancio – per obbligo o per facoltà – le attività finanziarie detenute per la negoziazione. Nel merito, è difficile comprendere quali possano essere le modalità di assolvimento dell'onere. In concreto, occorrerebbe formare un "atto" sul quale siano specificate le caratteristiche dello strumento che lo rendono idoneo ad essere classificato tra le attività finanziarie detenute per la negoziazione; occorrerebbe, quindi, dimostrare la anteriorità o contestualità della formazione dell'atto rispetto alla data di approvazione del bilancio, con uno strumento che garantisca l'attendibilità della data (come, ad esempio, un'autenticazione o l'appostazione di una marca temporale) ([19]). L'effetto giuridico dell' "atto di data certa" è di associare al documento un riferimento temporale "certo", opponibile anche ai terzi, che stabilisce in maniera inoppugnabile l'anteriorità della formazione del documento stesso, ai sensi dell'art. 2704, del Codice Civile.

Ai fini di che trattasi, per "atto" dovrebbe intendersi la manifestazione della volontà del contribuente di designare quello strumento, fermo restando le altre condizioni, come detenuto per la negoziazione; la forma di questa manifestazione dovrebbe essere peraltro libera, compatibilmente con l'esigenza di certezza temporale richiesta dal Decreto.

[19] Sulle modalità di apposizione della data certa e, in particolare, sui requisiti della marca temporale, cfr. Circolare Abi n. 43/2010.

Vale la pena evidenziare che per evitare il rischio di contenziosi, occorrerebbe chiarire i confini dei poteri dell'Amministrazione finanziaria di operare riclassificazioni di titoli dal portafoglio del *trading* a quello immobilizzato qualora ravvisi che il titolo non abbia le caratteristiche oggettive del *trading*, in difetto dei requisiti di cui all'appendice A, lett. a) e b), dell'IFRS 9. Al riguardo, un'attenta *policy* di classificazione degli strumenti finanziari adottata dall'impresa e un'adeguata *disclosure* di bilancio, che evidenzino da subito le reali "intenzioni" circa le prospettive di detenzione delle attività finanziarie in portafoglio, dovrebbero mettere al riparo da eventuali contestazioni dell'Amministrazione finanziaria. In concreto, si dovrebbe ritenere esclusa, ad esempio, la facoltà di riclassificare a posteriori un titolo di *trading* in immobilizzato basata sulla mera circostanza che lo strumento sia stato posseduto per un certo numero di anni, soprattutto quando questo potere di sindacato dell'Amministrazione finanziaria venga esercitato *ex post* e dopo un consistente numero di anni dalla prima iscrizione.

3. Art. 3 – Riclassificazione delle attività finanziarie

Il tema delle riclassificazioni di portafoglio può definirsi un argomento critico, considerato anche che lo IASB ha stabilito che queste debbano essere essenzialmente rare e circostanziate. Infatti, le vieta in toto per le passività finanziarie ([20]) e le rende possibili, in casi molto particolari e limitati, quando riguardano le attività finanziarie. L'IFRS 9 stabilisce, infatti, che *"quando, e solo quando, modifica il proprio modello di business per la gestione delle attività finanziarie l'entità deve riclassificare tutte le attività finanziarie interessate in conformità ai paragrafi…"* (cfr. par. 4.4.1). Le modifiche del modello di *business*, che dovrebbero verificarsi molto raramente, sono decise dal *management* a seguito di cambiamenti esterni o interni; devono avere un effetto rilevante per l'operatività aziendale ed essere dimostrabili all'esterno.

Inoltre, occorre precisare che non esistono altre ipotesi di riclassificazione, al di fuori di mutamenti che interessano il modello di *business*, legate, per esempio, ai cambiamenti delle caratteristiche o della natura dello strumento; in tale caso,

[20] In base al par. 4.4.2 dell'IFRS 9 "L'entità non deve riclassificare le passività finanziarie".

collegato per esempio ad una modifica sostanziale dei flussi di cassa dell'attività finanziaria connessa al verificarsi di eventuali clausole contrattuali, si produrrebbe l'estinzione dello strumento originario e la nascita di un nuovo strumento, con la conseguente impossibilità di applicare l'art. 4 del D.M. 8 giugno 2011.

In altri termini, quindi, le riclassificazioni nell'ambito dell'IFRS 9 non sono, in linea di principio, consentite mentre l'unico caso in cui il nuovo *standard* contabile le impone è quando si modifica il *business model*, innovando profondamente rispetto alla disciplina dello IAS 39, in base al quale le riclassificazioni erano per lo più rimesse alla volontà dell'entità e mai obbligatorie.

In estrema sintesi, le possibilità di riclassificazione, a regime, attualmente disciplinate dall'IFRS 9 sono le seguenti:

- riclassificazione degli strumenti finanziari dal comparto del costo ammortizzato verso il comparto delle attività finanziarie valutate al *fair value* rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo (*FVTOCI*) (par. 5.6.4). In questo caso il *fair value* dello strumento deve essere quello alla data dell'iscrizione nel nuovo comparto e gli utili o le perdite risultanti da una differenza tra il precedente costo ammortizzato dell'attività e il *fair value* sono rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo;
- riclassificazione degli strumenti finanziari dal comparto del costo ammortizzato verso il comparto della attività finanziarie valutate al *fair value* rilevato in conto economico (*FVTPL*) (par. 5.6.2). In questa ipotesi il *fair value* dello strumento deve essere quello alla data della riclassificazione nel nuovo comparto e gli utili o le perdite risultanti dalla differenza tra il precedente costo ammortizzato dell'attività e il *fair value* sono rilevati nell'utile (perdita) di esercizio;
- riclassificazione degli strumenti finanziari valutati al *fair value* rilevato a conto economico (*FVTPL*) verso la categoria delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (par. 5.6.3). In questo caso, considerata l'applicazione retrospettiva del principio, lo strumento dovrà essere contabilizzato come se, sin dalla rilevazione iniziale, fosse stato valutato al costo ammortizzato e la

differenza tra il costo ammortizzato ed il *fair value* alla data di riclassificazione viene cristallizzata a patrimonio netto in una riserva di utili da riclassificazione, che non potrà mai confluire a conto economico. Il *fair value* dello strumento alla data di riclassificazione diventa il nuovo valore contabile lordo;

- riclassificazione degli strumenti finanziari valutati al *fair value* rilevato a conto economico (*FVTPL*) verso la categoria delle attività finanziarie valutate al *fair value* rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo (*FVTOCI*) (par.5.6.6). In questa ipotesi l'attività continuerà ad essere valutata al *fair value* e non vi è alcuna differenza da rilevare rispetto al valore patrimoniale dell'*asset*, salvo l'effetto sulla riserva OCI derivante dalla rilevazione dell'*Expected Credit Loss (ECL)* ([21]);
- riclassificazione degli strumenti finanziari dal comparto FVTOCI a quello del costo ammortizzato (par 5.6.5). In tale ipotesi, considerato che sia la categoria dei titoli valutati al costo ammortizzato sia quella FVTOCI prevedono che gli interessi siano determinati con il tasso di interesse effettivo e che gli utili/perdite da *impairment test* vengono iscritti in conto economico, la riclassificazione non ha impatto su tali grandezze e il tasso di interesse effettivo non viene rideterminato;
- riclassificazione degli strumenti finanziarti dal comparto del FVOCI a quello del FVTPL (par. 5.6.7). In tale caso, visto che entrambe le categorie prevedono il *fair value* come criterio di valutazione, il valore dell'attività finanziaria non cambia.

Le riclassificazioni descritte si possono operare a regime, in fase cd. di *running,* ma si deve tener conto che, anche in sede di prima applicazione dell'IFRS 9 (*FTA – First Time Adoption*), si assiste ad una serie di riclassificazioni di portafoglio necessarie, che riguardano tutte le attività finanziarie, considerato che l'IFRS 9 prevede nuove classi contabili in sostituzione di quelle disciplinate dallo IAS 39. Al riguardo, senza

[21] Il nuovo modello di *impairment* proposto dall'IFRS 9 è basato sul concetto di perdita attesa (*Expected Credit Loss*) ed include informazioni di tipo *forward looking,* cioè tiene conto di un ampio *set* di informazioni incluso quelle riguardanti eventi futuri e scenari macroeconomici.

pretesa di esaustività, in sede di *FTA* si possono verificare le seguenti riclassificazioni contabili:

- strumenti azionari dalla categoria delle attività detenute per la negoziazione (*trading)* a quella delle attività immobilizzate, in particolare a quella delle azioni valutate al *fair value* a conto economico (*FVTPL*) ovvero al *fair value* rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo per opzione *(FVTOCI*);
- strumenti azionari dalla categoria della attività disponibili per la vendita (AFS) a quella delle azioni valutate al *fair value* rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo (*FVTOCI*) o a *fair value* con impatto a conto economico (*FVTPL)*;
- titoli obbligazionari dal comparto delle attività detenute per la negoziazione (*trading)* a quello immobilizzato, cioè nella categoria dei titoli valutati al costo ammortizzato (*AMC*) o nella categoria dei titoli valutati al *fair value* con rilevazione delle variazioni al prospetto delle altre componenti di conto
- economico complessivo (FVTOCI);
- titoli obbligazionari dal comparto *Available for Sale* (*AFS*) a quello del costo ammortizzato;
- titoli obbligazionari dal comparto *Available for sale (AFS)* a quello del FVTPL*;*
- titoli obbligazionari dal comparto *Held to maturity* (*HTM*) a quello del FVTOCI;
- crediti verso la clientela dalla categoria dei L&R (*ex* voce 70 dello schema di bilancio bancario) alla categoria delle attività al FVTPL ([22]);
- crediti verso banche dal comparto dei L&R (*ex* voce 60 di stato patrimoniale dello schema di bilancio bancario) alla categoria degli strumenti valutati al FVTPL.

Con l'art. 3 del Decreto sono identificate le opportune regole di coordinamento per la gestione degli effetti delle riclassificazioni, sia a regime che in fase di prima applicazione dell'IFRS 9, e vengono disciplinate le conseguenze fiscali delle riclassificazioni di strumenti finanziari – regolate dal par. 4.4.1 dell'IFRS 9 - qualora

[22] Questo tipo di riclassifica si verifica tipicamente nel caso in cui lo strumento finanziario non superi l'*SPPI* test (cfr. nota 13).

per il comparto di destinazione sia prevista una disciplina fiscale diversa da quella di provenienza, nonostante l'invarianza dello strumento. Sotto il profilo fiscale, la gestione del tema delle riclassificazioni appare problematica e le criticità nascono soprattutto dalla circostanza che le norme del TUIR, e in parte anche quelle dell'IRAP, ragionano sempre come se i portafogli fossero bloccati, segregati tra di loro. In realtà, i limiti dell'ordinamento tributario rispetto al tema delle riclassificazioni erano già emersi nel 2011, anno in cui, a seguito della crisi dei mercati finanziari del 2008, era stata introdotta la possibilità di riclassificare gli strumenti finanziari tra i diversi portafogli, mandando in crisi le norme fiscali all'epoca vigenti. Infatti, quando si verifica uno spostamento da un portafoglio ad un altro occorre in *primis* gestire le eventuali differenze di passaggio e, in seconda istanza, attribuire certezza al valore fiscale oggetto di riclassificazione.

Come accennato, dal punto di vista fiscale il legislatore, preso atto dell'esistenza di una vicenda contabile idonea a produrre anche riflessi fiscali, è intervenuto con l'art. 3 del Decreto, disciplinando sia le riclassificazioni a regime (comma 1) che quelle operate in sede di *FTA* dell'IFRS 9 (comma 2), ispirandosi alla filosofia di fondo di evitare l'adozione di un doppio binario preferendo così una sorta di sistema basato sul "realizzo", o meglio sul cd. "semi–realizzo", posto che non si verifica la *derecognition* dello strumento finanziario.

Nel disciplinare gli effetti fiscali delle riclassificazioni di portafoglio, con particolare riferimento alle differenze generate nel passaggio da una categoria all'altra, erano possibili due opzioni alternative:

i) una prima, basata sulla rilevanza delle differenze generate in fase di transizione in base al cd. sistema del realizzo, avente il pregio di evitare onerosi doppi binari e, al contempo, assicurare certezza sul valore fiscale degli strumenti oggetto di riclassificazione, che trova fondamento nell'art. 4, del D.M. 8 giugno 2011([23]);

[23] Cfr. art. 4, D.M. 8 giugno 2011:

1. *Nella riclassificazione di uno strumento finanziario in una delle categorie previste dallo IAS 39, che comporta il passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso, il valore dello strumento finanziario iscritto*

ii) una seconda, che ne postulava l'irrilevanza fiscale, sul presupposto dell'applicabilità alla fattispecie dell'art. 15, commi 1 e 8, del D.L. n. 185/2008, che disciplina il trattamento delle componenti reddituali derivanti da "operazioni pregresse" (v. *infra* par. 6) nei casi di adozione o variazioni dei principi contabili *IAS/IFRS.*

In tale contesto, si inserisce l'art. 3 del Decreto che, optando per l'applicazione dell'art. 4 del D.M. 8 giugno 2011, ha raggiunto una sorta di situazione di compromesso, non dovendosi considerare il riferimento al realizzo come ad un realizzo puro, al pari di quello che si verrebbe a generare con la cessione a un soggetto terzo, bensì ad una specie di realizzo "mediato" ([24]).

Il comma 1 dell'art. 3 del Decreto stabilisce, infatti, che *"alla riclassificazione di uno strumento finanziario in una delle categorie previste a seguito della modifica del proprio modello di business per la gestione delle attività finanziarie e che comporta il passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto 8 giugno 2011"*. Come accennato, considerato che in sede di prima adozione dell'IFRS 9 si assiste alla riclassificazione (o meglio nuova classificazione) della quasi totalità delle attività finanziarie, il comma 2, dell'art. 3, del Decreto, estendendo il regime del realizzo mediato, di cui al comma 1, anche alle ipotesi di *First Time Adoption*, stabilisce che *"alla diversa classificazione di uno strumento finanziario effettuata*

---

nella nuova categoria, quale risultante da atto di data certa e, in ogni caso, dal bilancio di esercizio approvato successivamente alla data di riclassificazione, assume rilievo fiscale.

2. *Il differenziale tra il valore di cui al comma precedente ed il valore fiscalmente riconosciuto prima della riclassificazione dello strumento finanziario in un'altra categoria tra quelle contemplate dallo IAS 39 rileva secondo la disciplina fiscale applicabile allo strumento finanziario prima della riclassificazione.*
3. *La riclassificazione di cui al comma 1 assume rilevanza anche ai fini di cui alla lettera a) e b) dell'art. 87 del TUIR e si applicano le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1-bis dell'art. 110.*
4. *Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle classificazioni di uno strumento finanziario effettuate a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale in continuità di valori fiscali che comportano il passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso. In tale ipotesi, il differenziale tra il valore dello strumento finanziario iscritto nella nuova categoria, individuato alla data di efficacia giuridica dell'operazione straordinaria, e quello fiscalmente riconosciuto prima dell'operazione di riorganizzazione, rileva in capo al soggetto che iscrive lo strumento finanziario in una delle altre categorie previste dallo IAS 39 secondo la disciplina fiscale applicabile allo strumento finanziario prima della nuova classificazione, incluse le disposizioni di cui all'art. 109, comma 3-bis, 3-ter, 3-quater del testo unico.*

[24] La scelta del regime di cui all'art. 4, del D.M. 8 giugno 2011, va salutata con estremo favore considerato che il regime alternativo, quello delle operazioni pregresse di cui al D.L. n. 185/2008, in forza del principio di derivazione del reddito d'impresa dalle risultanze contabili avrebbe comportato la necessità di continuare a mantenere una contabilità virtuale e redigere un bilancio parallelo secondo i criteri dello IAS 39 non più applicabili, che al di là delle difficoltà operative avrebbe significato contestualmente disattivare la derivazione rafforzata dalle risultanze del bilancio d'esercizio.

in sede di prima adozione dell'IFRS 9, che comporta il passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto 8 giugno 2011".

In sostanza con l'art. 3, che rimanda all'art. 4 del D.M. 8 giugno 2011, il legislatore fiscale ha preferito il regime della rilevanza, fondato sul realizzo, a quello, alternativo, disciplinato dal D.L. n. 185/2008 (cd. regime transitorio o delle operazioni pregresse). Come chiarito dalla Relazione illustrativa al Decreto, l'applicazione dell'art. 4 del D.M. 8 giugno 2011 è subordinata, sia a regime che in *FTA*, al verificarsi congiunto di due condizioni essenziali:

i) il cambio di regime contabile, vale a dire la riclassificazione di uno strumento finanziario in una delle altre categorie previste dall'IFRS 9, operata a seguito della modifica del proprio modello di *business* per la gestione delle attività finanziarie;

ii) il cambio di regime fiscale.

Per contro, nell'ipotesi in cui non si verifichino i presupposti per l'applicazione dell'articolo 4 del D.M. 8 giugno 2011, per esempio per mancato cambiamento di regime fiscale, allo strumento finanziario si applicano le regole fiscali del portafoglio di destinazione. In sede di *FTA* non dovrebbero sorgere particolari effetti fiscali da gestire.

Con riferimento al primo requisito – il cambio del regime contabile – è plausibile sostenere che questo, soprattutto nella fase di *FTA* dell'IFRS 9, risulta quasi sempre soddisfatto, tranne nell'ipotesi in cui un titolo venga mantenuto nel comparto del *trading*, dal momento che si assiste alla modifica dei portafogli tra quelli di provenienza e quelli di arrivo.

Appurato che il cambio di regime contabile si verifica (quasi) sempre, occorre interrogarsi sull'altra condizione richiesta dalla norma, vale a dire il cambio di regime fiscale, e soprattutto verificare in quali ipotesi essa si realizza. Al riguardo, la

Relazione illustrativa ha precisato che "*Per quanto concerne, inoltre, il requisito di cui al punto sub b) – in linea con quanto previsto dall'articolo 4 del decreto 8 giugno 2011 – va precisato che il cambio di regime fiscale si realizza anche nelle ipotesi in cui le disposizioni che trovano applicazione in relazione alla nuova classificazione contabile degli strumenti finanziari comportino l'immediata rilevanza ai fini della formazione delle basi imponibili IRES ed IRAP dei componenti da valutazione rispetto all'ipotesi in cui le norme fiscali, applicabili alle precedenti rappresentazioni di bilancio, avessero sospeso la rilevanza dei medesimi componenti fino al momento di cancellazione dal bilancio dei relativi strumenti finanziari (e viceversa)".*

Ai fini della condizione di cui al punto *ii),* la Relazione ha, quindi, chiarito che si assiste al passaggio ad un "diverso regime fiscale" non solo nell'ipotesi di "cambio della normativa fiscale di riferimento" applicabile allo strumento finanziario, ma anche nel caso in cui vi sia anche solo un cambiamento temporale della rilevanza fiscale delle componenti valutative degli strumenti finanziari (cd. effetto *timing*) derivante dalle nuove modalità di contabilizzazione conseguenti il cambio di categoria ([25]). In altre parole, la Relazione commentando con notevole ritardo la portata di una disposizione emanata nel 2011, chiarisce che il cambio di regime fiscale si realizza anche quando si verificano esclusivamente variazioni cd. di "*timing*", intese come differenze di tassazione aventi natura meramente temporanea, in conseguenza delle quali i componenti imputati a conto economico o a patrimonio netto rilevano fiscalmente secondo un diverso profilo temporale ([26]). Gli effetti di tale interpretazione sembrano ancora più dirompenti se si presta particolare attenzione all'inciso della relazione *"in linea con quanto previsto dall'articolo 4 del decreto 8 giugno 2011"*, a testimoniare che per il legislatore fiscale anche le differenze di *timing* sono sempre state rilevanti ai fini dell'individuazione del cambio di regime fiscale. Se da un lato, tale interpretazione ha suscitato qualche perplessità posto che, in assenza di

[25]Ai fini IRES, il diverso regime fiscale per cambio della normativa fiscale di riferimento si verifica, ad esempio, se avviene il passaggio da titoli iscritti nell'attivo circolante al comparto immobilizzato, oppure da strumenti finanziari non inclusi nel regime dei crediti verso la clientela a crediti verso la clientela e viceversa per tutte le casistiche menzionate. Si tratta, quindi, di passaggi tra portafogli – di origine e destinazione – che comportano anche il passaggio fra regimi fiscali diversi disciplinati dal TUIR.

[26] Si pensi al caso di un titolo obbligazionario che viene riclassificato da FVTPL, il cui regime fiscale si basa sulla rilevanza delle componenti da valutazione, nella categoria FVTOCI, per la quale è previsto che le componenti valutative che transitano ad OCI siano sospese fino al realizzo.

specifici chiarimenti in materia, il cambio di regime fiscale era stato associato esclusivamente all'emersione di differenze cd. permanenti, confinandolo per lo più nell'ambito azionario ([27]), quale linea di demarcazione rilevante – ai fini IRES – tra titoli attratti nel regime *PEX* e titoli esclusi, dall'altro, è, comunque, da apprezzare lo sforzo compiuto dal legislatore in chiave favorevole al contribuente, in quanto questa norma consente di fare chiarezza nei trasferimenti di portafoglio, consentendo di raggiungere il massimo riallineamento possibile nei valori contabili e fiscali dei titoli oggetto di riclassificazione.

Una portata così ampia attribuita alla nozione di "cambio di regime fiscale" può peraltro portare a soluzioni non sempre condivisibili sotto il profilo fiscale. Si pensi, ad esempio, ad un titolo obbligazionario per il quale, in vigenza dello IAS 39, era stata esercitata l'opzione al FVTPL, iscritto inizialmente a 100 e successivamente rivalutato di un ulteriore importo di 100, con conseguente tassazione del maggior valore ai sensi dell'art. 110, comma 1-*bis*, lett. a), del TUIR. In sede di *FTA* dell'IFRS 9, il titolo viene riclassificato a FVTOCI; stante l'applicazione retrospettiva del principio, il titolo deve essere riportato al suo valore iniziale, pari a 100, mediante storno contabile con imputazione a Riserva di utili (da *FTA*) delle rivalutazioni precedentemente transitate a conto economico. In seguito, lo *standard* contabile impone di ricostruire il valore del titolo, pari a 200, imputando la rivalutazione di 100 a riserva FVTOCI. Per effetto di tale rappresentazione contabile si verificano i seguenti effetti fiscali:

- l'importo pari a 100, imputato a riserva di *FTA*, non soggetto a *recycling*, risulta deducibile in base al precedente regime (art. 3 del Decreto che richiama l'art. 4 del D.M. 8 giugno 2011), in quanto si considera imputato a conto economico, ai sensi dell'art. 2, comma 1, ultimo periodo del D.M. 8 giugno 2011, come modificato dal D.M. 3 agosto 2017, considerato che non si tratta di una riserva valutativa soggetta a *recycling* ma di una riserva di utili

[27] Nella ns. Circolare n. 3/2011 si sottolineava quanto segue: "*Dall'analisi svolta sull'estensione del presupposto applicativo dell'art. 4, emerge quindi che, per quanto la norma sia limitata alle riclassificazioni suscettibili di determinare mutamenti di regime fiscale, se si ricomprendessero in tale ambito le differenze di tassazione aventi natura meramente temporanea, come quelle scaturenti da trasferimenti di titoli obbligazionari da e verso il comparto del trading, essa avrebbe una portata eccessiva rispetto alla sua finalità*".

definitivamente acquisita al patrimonio aziendale, utilizzata per la ricostruzione del valore originario del titolo;

- la rivalutazione di 100, imputata al prospetto OCI, risulta sospesa, perché non imputata al conto economico, fino al realizzo.

Posto che il titolo continua ad essere valutato al *fair value*, la rivalutazione di 100 imputata ad OCI dovrebbe coerentemente rilevare fino a concorrenza del riassorbimento delle precedenti rivalutazioni stornate in modo di evitare la formazione di disallineamenti fra valore contabile e quello fiscale del titolo (v. *infra*).

Viceversa, non appare condivisibile la posizione di taluni che disconoscono il riconoscimento fiscale dell'importo imputato a riserva di utili da *FTA* senza *recycling*, basandosi sull'assunto che il valore del titolo non subisce alcuna variazione in sede di passaggio e che si tratta di una mera questione di riclassificazione, visto che si tratta di veri e propri utili acquisiti definitivamente al patrimonio aziendale e che l'applicazione dell'art. 4 del D.M. 8 giugno 2011 non può condurre a risultati differenti. Inoltre, assecondare questo diverso punto di vista significherebbe realizzare una situazione di doppio binario sulla "riserva OCI", con la necessità di dover seguire, sotto il profilo fiscale, i successivi *recycling* a conto economico. Al riguardo, si auspica un chiarimento dell'Amministrazione finanziaria che stabilisca se lo storno di componenti imputati a conto economico in esercizi precedenti, contabilizzato a riserva di utili in sede di transizione, assuma o meno rilevanza fiscale.

Sempre in relazione al concetto di cambio di regime fiscale, occorre chiedersi se questo si configuri anche quando, a parità di rilevanza dei componenti da valutazione e da realizzo, si modifica, ai fini IRES, la disposizione del TUIR che risulta applicabile oppure, ai fini IRAP, la lettera dell'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97. È questo il caso che si verifica quando ai fini IRES, per esempio, si passa da titoli obbligazionari classificati nel comparto del *trading* a titoli iscritti nella categoria *FVTPL (no trading).* Dal punto di vista fiscale, le valutazioni rilevano sia prima che dopo la riclassificazione ma in base a differenti disposizioni del TUIR. Infatti, nel caso di un titolo obbligazionario iscritto nel comparto del *trading* la valutazione rileva

in base all'art. 94, comma 4-*bis*, del TUIR, mentre quando lo stesso titolo viene riclassificato nel comparto immobilizzato le valutazioni rilevano in virtù dell'art. 110, comma 1-*bis*, lett. a) dello stesso TUIR. Al riguardo, non sembrerebbe esserci cambio di regime fiscale, visto che non si modifica né il *timing* né la rilevanza dei componenti valutativi e da realizzo, con la sola eccezione delle plusvalenze realizzate su titoli immobilizzati che, diversamente da quelle realizzate su titoli di *trading*, possono godere, a certe condizioni e su base facoltativa, del rateizzo in cinque esercizi ai sensi dell'art. 86, comma 4, del TUIR.

Un'altra fattispecie del genere si verifica, sempre in ambito IRES, quando, per esempio, si passa da uno strumento dalla categoria *held to maturity* (voce 50 – Attività finanziarie detenute sino alla scadenza del vecchio schema del bilancio bancario redatto secondo il IV aggiornamento della Circolare n. 262/2005) a quella della voce 40b) Attività finanziarie valutate a costo ammortizzato – Crediti verso la clientela dell'Attivo dello Stato Patrimoniale del nuovo schema di bilancio di cui al V aggiornamento della Circolare n. 262/2005 della Banca d'Italia. In questo caso, ai fini IRES, si verifica il cambio di regime fiscale in quanto in base alla precedente classificazione, le valutazioni rilevavano in base al disposto dell'art. 110, comma 1-*bis*, lett. a), del TUIR, mentre nel nuovo portafoglio di destinazione continuano a rilevare, sulla base però di una diversa disposizione da identificarsi nell'art. 106, comma 3, del TUIR. In pratica, con la riclassificazione contabile, così come accadeva in passato con i titoli iscritti a voce 70 dell'Attivo di Stato Patrimoniale, il titolo diventa fiscalmente un credito verso la clientela, in quanto la nuova classificazione contabile comporta un cambio di regime fiscale, anche se di fatto il regime di rilevanza fiscale non si modifica rispetto al passato ([28]).

Altra ipotesi similare può verificarsi anche in ambito IRAP quando, per esempio, si passa da crediti iscritti a voce 70 – Crediti vs. la clientela nel vecchio schema di Stato Patrimoniale redatto in base alla Circolare n. 262/2005 di Banca d'Italia al comparto

[28] In questo caso, inoltre, si verifica anche il cambio di regime fiscale ai fini IRAP, in quanto si passa da un sistema – quello del titolo HTM – in cui *l'impairment* non era fiscalmente rilevante, perché contabilizzato al di fuori del margine di intermediazione (a voce 130 c) del conto economico), ad un sistema - quello dei crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo - in cui rileva in base all'art. 6, comma 1, lett. c-*bis),* del D. Lgs. n. 446/97.

dei titoli valutati al FVTPL e quindi a voce "20c) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico (obbligatoriamente valutate al fair value)" del nuovo schema di bilancio. Nel portafoglio di provenienza (voce 70 – Crediti vs. la clientela) le rettifiche e le riprese di valore rilevavano in base all'art. 6, comma 1, lett. c) – *bis,* del D.Lgs. n. 446/97 mentre nel portafoglio di destinazione (voce 20c – Attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value) rilevano perché comprese nel margine di intermediazione e cioè in base all'art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446/97. In questo caso si deve concludere che in sede di transizione, pur non essendoci differenze da gestire, si verifichi un cambio di regime fiscale perché si passa dal regime dei crediti verso la clientela a quello delle attività valutate al *fair value* con imputazione a conto economico.

La verifica del cambio di regime fiscale non è solo una questione teorica ma ha degli effetti rilevanti a livello pratico. Infatti, in assenza del cambio di regime fiscale, in fase di transizione, non sarà possibile applicare l'art. 4 del D.M. 8 giugno 2011 ma dovrà, invece, ritenersi applicabile l'art. 7 del Decreto IFRS 9, con la conseguenza che l'eventuale perdita attesa che dovesse emergere in sede di *FTA* dell'IFRS 9 è considerata un fenomeno "nuovo", che concorre con le regole proprie dell'*impairment,* in genere considerato rilevante.

Nel comma 3, inoltre, è assimilata alla riclassificazione contabile anche l'ipotesi di attività finanziarie che rispettano la definizione di "possedute per negoziazione" di cui alle lettere a) e b) dell'Appendice A dell'IFRS 9 e sono classificate come detenute per la negoziazione sulla base di quanto previsto nel comma 2 dell'articolo 2.

È preclusa la facoltà di operare riclassificazioni sotto il profilo meramente fiscale, atteso che la Relazione illustrativa al Decreto chiarisce che *"non è, invece, prevista la possibilità di riclassificare, ai soli fini fiscali, gli strumenti finanziari prescindendo dalla rappresentazione del bilancio IAS/IFRS compliant".*

Al verificarsi dei presupposti richiesti dal Decreto – cambio di regime contabile e fiscale – si rende applicabile l'art. 4 del D.M. 8 giugno 2011, in base al quale:

i) il valore dello strumento finanziario iscritto nella nuova categoria, quale risultante dal bilancio di esercizio, assume rilievo fiscale;

ii) il differenziale tra il valore ante riclassificazione ed il valore post riclassificazione rileva secondo la disciplina fiscale applicabile allo strumento finanziario ante riclassificazione.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, la Relazione al Decreto precisa che "*la differenza tra il valore contabile rilevato ai sensi dell'IFRS 9 nel portafoglio di destinazione ed il precedente valore fiscale dello strumento finanziario concorre alla formazione delle basi imponibili IRES ed IRAP, nel periodo d'imposta in cui avviene la riclassificazione, sulla base del regime fiscale applicabile alla precedente classificazione dello strumento finanziario stesso, qualora sussistano integrati tutti i requisiti previsti dalle disposizioni contenute nel TUIR e nel decreto IRAP".* La componente risultante dalla differenza tra valore contabile di nuova iscrizione e valore fiscalmente riconosciuto prima della riclassificazione si ritiene debba essere trattata con la disciplina applicabile ai componenti del portafoglio di provenienza, alla stregua di componenti di natura "realizzativa" (plus/minusvalenza realizzate) e non valutativa.

La soluzione non può essere diversa da quella prospettata, considerato che il comma 1 dell'art. 4, del D.M. 8 giugno 2011, è rivolto ad attribuire rilevanza fiscale al valore di iscrizione nella nuova categoria, equiparando, quindi, nella prospettiva del portafoglio di destinazione, la riclassificazione ad un nuovo acquisto.

Autorevole dottrina ha posto l'attenzione su alcuni passaggi della Relazione illustrativa al Decreto, che sembrano offrire una interpretazione dell'art. 4 del D.M. 8 giugno 2011 diversa da quella tradizionale, ipotizzando che in sede di prima adozione dell'IFRS 9, ferma restando la rilevanza del nuovo valore di iscrizione delle attività, si debba assoggettare il differenziale tra vecchio e nuovo valore fiscale al regime delle componenti valutative (e non a quello delle componenti realizzative) ([29]). A sostegno di tale nuova e diversa interpretazione, viene ripreso il passaggio della Relazione illustrativa in cui si riporta l'esempio dei crediti che, sulla base della

[29] Cfr. A. Garcea, *Il Decreto fiscale di raccordo con le novità contabili dell'IFRS 9*, in *Corr. Trib.*, n. 8/2018.

rappresentazione contabile anteriore all'esercizio di prima adozione dell'IFRS 9, non erano riconducibili fiscalmente tra quelli verso la clientela e non potevano essere attratti dal regime fiscale dell'art. 106, comma 3, del TUIR, e successivamente, in sede di prima adozione dell'IFRS 9, siano riclassificati, per esempio, dal portafoglio *AFS* a quello *AMC* (costo ammortizzato). A questa fattispecie si applica l'art. 4 del D.M. 8 giugno 2011, in quanto sono integrate entrambe le due condizioni richieste dalla norma, vale a dire il cambio di classificazione contabile e il cambio di regime fiscale. Sotto il profilo fiscale, la Relazione precisa che *"gli effetti dell'applicazione dell'articolo 4 del decreto 8 giugno 2011 non possono estendersi fino a integrare il requisito della sussistenza degli elementi certi e precisi richiesti dall'art. 101, comma 5, del TUIR, con la conseguenza che la rilevanza fiscale delle rettifiche di valore – incluse, anche, quelle relative alla rilevazione del fondo a copertura per perdite attese su crediti, di cui al par. 5.5 dell'IFRS 9 – è rinviata al momento in cui il credito sarà definitivamente cancellato dal bilancio, sul presupposto che le rettifiche di valore restano comunque componenti di natura valutativa"*. Sulla base di quanto precede, dunque, le rettifiche di valore pregresse, restando tali, risulterebbero deducibili ai sensi dell'art. 101, comma 5, del TUIR solo al verificarsi degli elementi certi e precisi ([30]); per contro, si segnala che eventuali differenze di segno positivo risulterebbero fiscalmente rilevanti, ai fini IRES, nel periodo di prima applicazione dell'IFRS 9, posto che per la rilevanza dei componenti positivi le norme del TUIR non richiedono alcun ulteriore requisito.

In realtà, questo spunto investe una questione più ampia, che riguarda il significato da attribuire al concetto di "semi – realizzo" o "realizzo mediato". In particolare, occorre chiedersi se questo possa essere assimilato ad un vero e proprio realizzo oppure ad una mera (s)valutazione. Al riguardo, in costanza dello IAS 39, qualora, per effetto di una riclassificazione, un titolo azionario fosse stato trasferito dal comparto fiscale immobilizzato a quello non immobilizzato, era pacifico sostenere che, ai fini dell'applicazione dell'art. 4 del D.M. 8 giugno 2011, si configurasse una

[30] In base all'art. 101, comma 5, del TUIR:
"5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3, dell'art. 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lettera d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 o è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. …… ".

fattispecie assimilabile a un "realizzo" fiscalmente rilevante. Di conseguenza, le valutazioni o rettifiche di valore fiscalmente irrilevanti prima della riclassificazione in base alle regole del portafoglio di provenienza, diventavano, in virtù dell'applicazione del citato art. 4, rilevanti, o meglio potevano assumere rilevanza ove ce ne fossero i presupposti come in caso di realizzo, senza bisogno di aspettare il verificarsi degli ulteriori elementi costitutivi previsti dalla disciplina fiscale del portafoglio di provenienza, che nel caso di plusvalenze dei beni relativi all'impresa sono rappresentati dal realizzo mediante cessione a titolo oneroso (art. 86, comma 1, lett. a), del TUIR), che per i titoli azionari e assimilati diversi dalle azioni proprie va indagato sulla base della natura giuridica delle operazioni (cfr. art. 3, comma 3, del D.M. 1° aprile 2009).

Tanto premesso, la Relazione illustrativa al Decreto sembra mettere in crisi i postulati di questa interpretazione nella parte in cui afferma che: "*La differenza tra il valore contabile rilevato ai sensi dell'IFRS 9 nel portafoglio di destinazione ed il precedente valore fiscale dello strumento finanziario concorre alla formazione delle basi imponibile IRES ed IRAP, nel periodo d'imposta in cui avviene la riclassificazione, sulla base del regime fiscale applicabile alla precedente classificazione dello strumento finanziario stesso, qualora risultino integrati tutti i requisiti previsti dalle rispettive disposizioni contenute nel TUIR e nel decreto IRAP" (*la sottolineatura è nostra, n.d.r.*).* In buona sostanza, nel confermare la rilevanza delle valutazioni dei titoli azionari in conseguenza della riclassificazione, si dovrebbe espressamente chiarire che per i titoli azionari la rilevanza fiscale dei componenti valutativi nel caso di passaggio dal portafoglio immobilizzato al portafoglio di *trading* continua ad assumersi al momento della riclassificazione sulla base dei requisiti rilevanti ai fini PEX esistenti in quel momento. In altre parole, relativamente ai titoli partecipativi l'inciso della Relazione *"qualora risultino integrati tutti i requisiti previsti dalle rispettive disposizioni contenute nel TUIR e nel decreto IRAP"* va interpretata, ai fini IRES, nel senso che all'atto della riclassificazione si considerano realizzati, ove esistenti, i requisiti richiesti per l'applicazione del regime della *participation exemption* (art. 87 del TUIR). Al di fuori di tale particolare fattispecie, l'inciso non dovrebbe avere il significato di assoggettare il differenziale tra vecchio e nuovo valore fiscale al regime delle componenti valutative. In caso

contrario, verrebbe compromessa la finalità della norma volta a dare rilevanza fiscale ai valori risultanti dalla riclassificazione alla stregua di un atto realizzativo.

La disposizione in esame pone ulteriori dubbi di non poco conto che devono essere risolti in via interpretativa.

In primo luogo, considerato che l'art. 4 del D.M. 8 giugno 2011 richiede che il valore di iscrizione dello strumento finanziario nella nuova categoria, che assume rilevanza fiscale, debba risultare da atto di data certa e, in ogni caso, dal bilancio di esercizio approvato successivamente alla data di riclassificazione, si pone il dubbio se tale previsione operi anche per le riclassificazioni operate in sede di transizione all'IFRS 9. La risposta non può che essere negativa, nel senso che nel caso della *First Time Adoption* la data che conferisce certezza alla riclassificazione coincide con quella di prima applicazione del principio (per i soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare il 1° gennaio 2018).

Un altro aspetto poco chiaro riguarda l'applicabilità (o la non applicabilità) delle disposizioni dettate dall'art. 4, comma 4, del D.M. 8 giugno 2011 non esplicitamente richiamate dall'art. 3 del Decreto. Infatti, da una interpretazione strettamente letterale della novella dell'art. 3 del Decreto, pare che non sia stato richiamato l'art. 4. comma 4, del D.M. 8 giugno 2011, riguardante le riclassificazioni effettuate a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale in continuità di valori (cd. riclassificazione intersoggettiva). Posto che l'intento del citato art. 3 del Decreto nel richiamare l'articolo 4 del D.M. 8 giugno 2011 era semplicemente quello di trasporre, nell'ambito dell'IFRS 9, quella gestione delle riclassificazioni che era stata prevista in ambito IAS 39, per ragioni di ordine logico–sistematico si dovrebbe ritenere applicabile tale regime anche in vigenza dell'IFRS 9, sul presupposto di un rinvio dinamico al principio contabile *pro – tempore* vigente. In altre parole, tale apparente esclusione sembrerebbe più collegata ad un mero difetto di coordinamento normativo che ad una precisa scelta di volontà del legislatore di escludere l'operatività del comma 4 dell'art. 4 del D.M. 8 giugno 2011 in ambito IFRS 9. In definitiva, per evitare contestazioni fondate su basi letterali si riterrebbe, comunque, opportuno un chiarimento in via interpretativa, che confermi esplicitamente che

anche con l'IFRS 9 trova applicazione l'ultimo comma del citato art. 4, che estende il regime realizzativo delle riclassificazioni anche a quelle operate in sede di trasferimento di strumenti nell'ambito di operazioni straordinarie neutrali (fusioni, scissioni, conferimenti).

Infine, il quarto e ultimo comma, dell'art. 3, del Decreto, stabilisce che *"le disposizioni di cui ai commi 1* (riclassificazioni a regime) *e 2* (riclassificazioni in sede di FTA) *si applicano anche nella determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP"*. Al riguardo, un aspetto dubbio riguarda l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 3 rispetto all'IRES e all'IRAP. In altri termini, occorre chiedersi se l'art. 3 del Decreto operi a livello di singola imposta e in modo separato, e quindi, si attivi separatamente ai fini IRES, se c'è cambio di regime fiscale ai fini di tale imposta, e ai fini IRAP, se si verifica il cambio di regime fiscale ai fini di tale altra imposta, con la conseguenza che potrebbe essere applicato anche ai fini di uno solo dei due tributi e non anche ai fini dell'altro. La tesi alternativa che potrebbe essere sostenuta richiede la contemporanea presenza di un cambio di regime ai fini IRES e ai fini IRAP, pena la sua totale inapplicabilità. Al riguardo, stante il richiamo effettuato distintamente per l'IRAP alle disposizioni dei commi 1 e 2, come detto riguardanti l'IRES, si ritiene che la verifica dei requisiti, ai fini dell'applicazione del citato art. 4, vada condotta separatamente, ai fini dell'IRES e dell'IRAP, con la conseguenza che le relative disposizioni possono trovare applicazione anche con riferimento ad uno solo dei due tributi.

Un'ultima considerazione riguarda il rapporto tra l'art. 3, che richiama l'art. 4 del D.M. 8 giugno 2011, e l'art. 7 del Decreto. In particolare, si può osservare che le due disposizioni appaiono come complementari, nel senso che in sede di riclassificazione l'assenza dei presupposti oggettivi per l'applicazione dell'art. 4 del D.M. 8 giugno 2011 comporta l'applicazione dell'art. 7, che conferisce pieno riconoscimento fiscale alle riduzioni di valore per perdite attese basate sul principio dell'*expected credit losses (ECL).* Al riguardo, si rinvia al par. 7.

Di seguito si riportano alcuni casi di riclassificazione degli strumenti finanziari e delle relative implicazioni fiscali.

3.1 La riclassificazione di partecipazioni ex AFS nella categoria FVTOCI Option

Le partecipazioni non di *trading*, classificate nella categoria *AFS* secondo lo IAS 39, possono essere riclassificate per opzione irrevocabile, in base all'IFRS 9, nel portafoglio *FVTOCI* ([31]), e rilevate nello schema ufficiale di Stato Patrimoniale previsto dalla Circolare n. 262 (V aggiornamento) della Banca d'Italia nella voce "30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva". Al riguardo, occorre chiedersi se nella fattispecie si verifica un cambio di regime contabile e fiscale e quali siano le effettive conseguenze.

Nella fase di transizione all'IFRS 9 la riserva *AFS* muta denominazione in Riserva *OCI* e sostanzialmente la contabilizzazione del titolo resta invariata, continuando ad essere valutato al *fair value* in contropartita del patrimonio netto. In questo caso, probabilmente si verifica un cambiamento di regime contabile posto che la categoria di destinazione, cioè il portafoglio *FVTOCI*, non prevede, a differenza di quella di provenienza (portafoglio *AFS),* il *recycling* a conto economico delle componenti imputate a patrimonio. L'unica componente per cui è prevista la contabilizzazione a conto economico è rappresentata dai dividendi, a meno che non rappresentino chiaramente un recupero di parte del costo dell'investimento. Non è previsto l'assoggettamento al *test* di *impairment.* Va precisato che da un punto di vista patrimoniale la riclassificazione comporta una modifica qualitativa ([32]) e non quantitativa del patrimonio netto, con la conseguente necessità di "girocontare" la fiscalità positiva e/o negativa appostata a fronte della riserva *AFS* sulla nuova riserva *OCI*. Ai fini IRES, non sembra verificarsi, invece, il passaggio verso un diverso regime fiscale, in quanto si rimane nella categoria dei titoli immobilizzati e non si modifica il *timing* della rilevanza fiscale dei componenti positivi e negativi di reddito e del valore della produzione.

[31] Per gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale diversi da quelli detenuti per la negoziazione, in base al par. 5.7.5 dell'IFRS 9, un'impresa può scegliere, al momento della rilevazione iniziale ed in maniera irrevocabile, di valutarli al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva. Tale scelta deve essere effettuata strumento per strumento, cioè a livello di singola azione.

[32] Fermo restando che si tratterebbe sempre di riserve da valutazione.

Tutto ciò premesso, sembra ragionevole concludere che, per le partecipazioni ed i titoli assimilati iscritti precedentemente nel portafoglio *AFS*, la riclassificazione nel portafoglio *FVTOCI* avvenga in regime di continuità fiscale, senza la necessità di applicare l'art. 4 del D.M. 8 giugno 2011 ([33]).

Relativamente al trattamento a regime, invece, appare rilevante il passaggio della Relazione illustrativa al Decreto, che sintetizza gli effetti fiscali ai fini dell'IRES e dell'IRAP.

In particolare, per quanto riguarda l'IRES, la Relazione precisa che "*gli effetti della valutazione concorrono alla formazione della base imponibile al momento del realizzo degli strumenti stessi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 110, comma 1-bis, lett. b) del TUIR e coerentemente con quanto previsto dall'art. 2, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 8 giugno 2011*". Tutto ciò in continuità con quanto accadeva in passato per le variazioni di *fair value* imputate ad OCI, nella riserva AFS, non rilevanti in base all'art. 110, comma 1–*bis,* lett. b), del TUIR. Non sembra, al riguardo, preferibile sotto il profilo operativo la tesi, confortata però dal dato testuale della norma, che farebbe coincidere la rilevanza delle componenti valutative con il momento della loro iscrizione, al pari delle componenti valutative sui titoli appartenenti alla categoria *FVTPL* e sulla base dell'art. 2, comma 1, del D.M. 8 giugno 2011, in modo da evitare di seguire le vicende relative alla "riserva OCI". Altrettanto non condivisibile sembra essere la tesi opposta, in base alla quale non rileverebbero mai le componenti valutative e realizzative perché non impattano il conto economico.

In relazione al trattamento ai fini dell'IRAP, appare rilevante il passaggio della Relazione illustrativa in cui si afferma che: *"Anche in relazione all'IRAP non si è ritenuto opportuna alcuna disposizione di coordinamento per il trattamento delle rettifiche di valore delle attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (FVTOCI), che non subisce, quindi, alcuna modifica con riferimento agli enti creditizi e*

[33] Una conferma in tal senso sembra essere contenuta nella Relazione illustrativa al Decreto nella parte in cui sostiene che: "*Anche in relazione all'IRAP non si è ritenuta opportuna alcuna disposizione di coordinamento per il trattamento delle rettifiche di valore delle attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (FVTOCI), che non subisce quindi alcuna modifica con riferimento agli enti creditizi e finanziari…".*

finanziari. Le rettifiche relative a tali strumenti concorrono o meno alla formazione della base imponibile IRAP nelle ipotesi in cui le stesse transitino in una voce rilevante ai fini del tributo regionale. Pare solo il caso di precisare che, nell'ipotesi di estinzione o rimborso anticipato delle attività finanziarie di cui si tratta, le rettifiche operate, medio tempore, nelle altre componenti di conto economico, non presentano la medesima natura di quelle che sul piano contabile sono registrate – nelle ipotesi di derecognition per fattispecie diverse dall'estinzione o dal rimborso anticipato – nella voce 100 del conto economico (inclusa nel margine di intermediazione, quindi, rilevante ai fini IRAP) e, quindi, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2, del decreto 8 giugno 2011. Va da sé che nelle ipotesi di derecognition per fattispecie diverse dall'estinzione o dal rimborso anticipato, invece, la differenza tra il corrispettivo di cessione ed il valore fiscale delle relative attività finanziarie, anche se transitata per opzione esclusivamente nelle altre componenti di conto economico in relazione agli strumenti di capitale, assume la medesima natura delle rettifiche registrate nella voce 100 del conto economico (inclusa nel margine di intermediazione e, quindi, rilevante ai fini dell'IRAP)". Questo passaggio della Relazione appare discutibile in quanto il termine di confronto, cioè il componente avente la medesima natura, non può essere ricercato con riferimento a strumenti di altro tipo che comportano una movimentazione della voce 100 b) di conto economico "Utili (perdite) da cessione o riacquisto di attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva", ovvero con riferimento agli strumenti di debito classificati nel portafoglio *FVTOCI*. Se si accettasse questa tesi, infatti, i componenti valutativi e realizzativi relativi ai titoli azionari valutati al *FVTOCI* per opzione non sarebbero mai rilevanti ai fini IRAP posto che in nessun caso questi possono essere contabilizzati nella voce 100 b) di conto economico. La medesima natura andrebbe riferita, coerentemente con l'art. 2, comma 2, del D.M. 8 giugno 2011, ai componenti di conto economico relativi sempre agli strumenti azionari, per i quali, però, non sia stata esercitata l'opzione per la designazione al *FVTOCI* e non già ai medesimi componenti rilevati su strumenti differenti (di debito) iscritti nel portafoglio *FVTOCI*. In conclusione, si auspica un chiarimento dell'Amministrazione finanziaria che stabilisca che il riferimento corretto debba essere individuato nella nuova voce 110 di conto economico – "Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico", ricompresa nel margine di intermediazione, fermo restando che le valutazioni di titoli azionari imputate nella

riserva OCI, assumeranno rilevanza ai fini dell'IRAP al momento del realizzo laddove venga espressamente confermato nel documento di prassi quanto sostenuto nella Relazione illustrativa al Decreto.

Un caso particolare può essere rappresentato dagli strumenti finanziari considerati titoli azionari ai fini IAS/IFRS ma che ai fini fiscali si qualificano quali obbligazioni, in quanto non presentano i requisiti di cui all'art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR. Ai fini IRES, a regime, come già accennato sopra, non è chiaro se le valutazioni debbano assumere rilevanza al momento della imputazione ad OCI ovvero in un momento successivo, che coincide con il momento del realizzo. Per la prima soluzione – rilevanza al momento della imputazione delle valutazioni ad OCI – sembrerebbe deporre il combinato disposto dell'art. 110, comma 1-*bis*, lett. a), del TUIR e dell'art. 2 del D.M. 8 giugno 2011 ([34]). Ciò confermerebbe, però, implicitamente anche che torna applicabile il regime delle riclassificazioni *ex* art. 4 del D.M. 8 giugno 2011, in quanto si passerebbe da un regime di irrilevanza delle valutazioni ad un regime di immediata rilevanza. Sotto il profilo operativo, anche se asistematico e non supportato da dati testuali, potrebbe risultare preferibile optare per la seconda soluzione, spostando, quindi, la rilevanza fiscale al momento del realizzo, soluzione che tra l'altro sarebbe in linea con quanto precisato nella Relazione illustrativa al Decreto IFRS 9. A sostegno di questa seconda soluzione sembrano valere le seguenti argomentazioni:

i) le valutazioni trovano rilevanza al realizzo per tutti gli strumenti iscritti nel portafoglio *FVTOCI*, con la conseguenza che il riconoscimento fiscale già al momento dell'imputazione lascerebbe intravedere una sorta di anomalia;
ii) il criterio risulterebbe in continuità con i comportamenti assunti nel portafoglio di provenienza, cioè quello *AFS*.

Sul punto sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale da parte dell'Amministrazione finanziaria.

[34] Cfr. ns. Circolare n. 1/2018, pag. 8 e segg.

Ai fini IRAP, invece, considerato che, diversamente dall'IRES, la circostanza della diversa qualificazione dello strumento non ricorre, e alla luce del fatto che non si verifica *recycling* a conto economico, in quanto non previsto per i titoli di capitale, occorre fare riferimento all'art. 2, comma 2, del D.M. 8 giugno 2011, e, quindi, ai componenti di conto economico relativi ai medesimi strumenti – *rectius* titoli azionari – per i quali non sia stata esercitata l'opzione per la designazione al *FVTOCI* (v. *supra)*. Si ritiene utile ribadire che sotto il profilo operativo, il concetto di medesima natura opera nel senso che i componenti valutativi riferiti agli strumenti *FVTOCI* sono rilevanti ai fini IRAP, a condizione che i medesimi componenti valutativi, contabilizzati a conto economico in assenza di esercizio dell'opzione per la designazione al *FVTOCI*, sarebbero stati rilevanti ai fini IRAP. Ne deriva che le valutazioni operate durante il periodo di possesso dello strumento di capitale imputate ad OCI sono rilevanti se, in assenza di opzione per la designazione a *FVTOCI*, sarebbero state imputate alla voce 110 del conto economico, che accoglie, tra gli altri, il risultato netto delle attività finanziarie valutate al fair value con imputazione al conto economico, voce che rientra nel margine di intermediazione e, quindi, rilevante ai fini IRAP, con la conseguenza della immediata rilevanza delle valutazioni e conseguente cambio di regime fiscale in sede di *FTA,* per cui tornerebbe applicabile l'art. 4 del D.M. 8 giugno 2011. Stando al tenore letterale della Relazione illustrativa al Decreto, però, la rilevanza temporale delle valutazioni imputate ad OCI dovrebbe coincidere con il momento del realizzo e non con quello dell'imputazione ad OCI. Sul punto sarebbe auspicabile un chiarimento in via interpretativa che confermi (o smentisca) quanto sostenuto nella Relazione.

3.2 La riclassificazione di titoli di capitale dalla categoria AFS a quella FVTPL (no trading)

I titoli di capitale che non sono detenuti per la negoziazione o per cui non viene esercitata l'opzione di valutazione al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva rientrano nella categoria delle altre attività finanziarie che devono essere obbligatoriamente valutate al *fair value* con contropartita il conto economico. Questi titoli sono contabilizzati nella voce di Stato Patrimoniale "20 – Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico, sottovoce c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al *fair value*".

Dal punto di vista contabile, l'effetto rilevato in sede di *FTA* consiste nello storno della riserva OCI (ex *AFS)* in contropartita di riserva di utili da *FTA*.

Ai fini IRES, non si verifica alcun cambio di regime fiscale, perché la valutazione si mantiene fiscalmente irrilevante, in base al combinato disposto dell'art. 110, comma 1, lett. d) e comma 1–*bis,* lett. b). A regime la valutazione dei titoli azionari, pur confluendo a conto economico, resterà comunque irrilevante, in base alle già citate disposizioni del TUIR. In caso di realizzo, trattandosi di titoli partecipativi, appartenenti al comparto immobilizzato, occorrerà verificare i requisiti per accedere al regime della *participation exemption* (*ex* art. 87 del TUIR). In altre parole, nel passaggio dalla categoria *AFS* a quella *FVTPL* di un titolo partecipativo c'è continuità di trattamento fiscale sia per le valutazioni e gli *impairment (*irrilevanti a prescindere dall'imputazione), sia per le componenti derivanti dal realizzo (rilevanti con possibilità di verifica dei requisiti PEX).

Ai fini IRAP, invece, si modifica il *timing* relativo alla tassazione, posto che nel vecchio regime (*AFS*) le valutazioni imputate a riserva non erano mai rilevanti mentre quelle effettuate nel portafoglio di destinazione, imputate a conto economico, rilevano per competenza in quanto imputate a voce di conto economico che rientra nel margine di intermediazione, e quindi nel valore della produzione IRAP. La riserva di utili formatasi in sede di *FTA*, trattandosi di riclassificazione della precedente riserva AFS, non assume invece rilevanza fiscale. A regime, le valutazioni dei titoli di capitale iscritti al *FVTPL*, imputate alla voce 110 del nuovo schema di conto economico, ricompresa nel valore della produzione IRAP, assumeranno immediatamente rilevanza fiscale. Resta solo il tema del recupero dei disallineamenti pregressi – sia quelli imputati a conto economico che quelli imputati ad OCI – per i quali occorrerà attendere il momento della *derecognition,* a condizione che gli effetti della *derecognition* fossero stati da imputare in una voce rilevante dello schema di conto economico redatto secondo il IV aggiornamento della Circolare n. 262/2005 tenendo conto dei principi contabili *pro-tempore* vigenti (IAS 39). Nel caso dei titoli *ex AFS*, considerato che il realizzo sarebbe stato imputato a voce 100 di Conto

economico, rientrante nel margine di intermediazione, la rilevanza può essere garantita al momento della *derecognition.*

3.3 La riclassificazione di strumenti di debito dalla categoria AFS a quella del FVTPL (no trading)

Dal punto di vista contabile, lo strumento finanziario continua ad essere valutato al *fair value* ma con impatto a conto economico e non più al patrimonio netto con imputazione ad OCI. In sede di *FTA* dell'IFRS 9 la Riserva OCI *ex* AFS preesistente (positiva e negativa), formatasi nei precedenti esercizi, viene stornata in contropartita alla riserva di utili da *FTA,* per la quale non è mai previsto *recycling* a conto economico. Per effetto di tali contabilizzazioni il patrimonio netto non si modifica nel suo ammontare quantitativo ma risente di una correzione di carattere qualitativo.

In questa ipotesi si realizza il cambio di regime fiscale (sia ai fini IRES che ai fini IRAP) oltre che contabile, con conseguente applicazione dell'art. 4 del D.M. 8 giugno 2011, richiamato dall'art. 3 del Decreto IFRS 9, in quanto si modifica il *timing* di rilevanza delle valutazioni, con diversi effetti però che devono essere analizzati, anche alla luce delle precisazioni contenute nella Relazione illustrativa al Decreto. In particolare, ai fini IRES si modifica il *timing* relativo alla tassazione in quanto le valutazioni imputate a riserva di patrimonio non assumevano mai rilevanza fiscale mentre quelle contabilizzate a conto economico rilevano in base al criterio di competenza. Si passa sostanzialmente da un regime di sospensione delle valutazioni, imputate a patrimonio netto, ad un regime di immediata rilevanza delle valutazioni imputate a conto economico. Le valutazioni imputate a conto economico a regime, in base al nuovo portafoglio di appartenenza (*FVTPL*), assumeranno rilevo fiscale ai sensi dell'art. 110, comma 1-*bis,* lett. a), del TUIR. Ai fini IRAP, si modifica il *timing* visto che le valutazioni a riserva non sono rilevanti mentre quelle a conto economico, operate nel nuovo portafoglio di destinazione, sono incluse in una voce che rileva ai fini della determinazione della base imponibile del tributo regionale.

Per quanto riguarda le sorti della vecchia riserva *AFS*, ai fini IRES, si presentano due opposte tesi:

i) la prima, in base alla quale le imputazioni alla precedente riserva *AFS*, in contropartita della riserva di utili da *FTA*, rileverebbero al momento della riclassificazione;

ii) la seconda, che, pur prendendo atto di un allineamento tra valore contabile e valore fiscale, sostiene che le componenti imputate alla riserva *AFS* non verrebbero dedotte all'atto della riclassificazione ma verrebbero trascinate fino al momento dell'effettivo realizzo.

Nel silenzio della norma e in assenza di specifiche indicazioni della novella nella Relazione, si dovrebbe propendere per la soluzione sub *i)*, posto che la riclassificazione della riserva ex *AFS* a riserva di utili da *FTA* dovrebbe essere fiscalmente rilevante alla fine del primo esercizio di applicazione del principio IFRS 9 mentre l'adesione alla seconda tesi produrrebbe un ulteriore problema che deve essere gestito e che attiene al trattamento fiscale delle eventuali riprese di valore che venissero contabilizzate successivamente alla riclassificazione, ovvero se per tali riprese si verifichi la rilevanza immediata, in base all'art. 110, comma 1-*bis*, lett. a), del TUIR, oppure ricorrano i presupposti per il riassorbimento con le precedenti svalutazioni non dedotte. Si ritiene che le riprese di valore, successive alla riclassificazione, non vadano a riassorbire le svalutazioni precedentemente imputate e non dedotte ma siano da considerarsi in ogni caso tassate per i seguenti motivi. In primo luogo, avallare il ricorso alla tecnica del "riassorbimento" significherebbe *tout court* disconoscere il sistema del realizzo, di cui all'art. 4 del D.M. 8 giugno 2011, mettendolo in crisi; in secondo luogo, la Relazione non sembra esprimersi in tal senso nella parte in cui afferma che "*la classificazione IFRS 9 trova riconoscimento ai fini dell'IRES e dell'IRAP*", a voler significare che il titolo oggetto di riclassificazione entra nel nuovo portafoglio con il valore contabile e fiscale allineato, con l'effetto che, da quel momento in avanti, le rettifiche e le riprese devono essere trattate fiscalmente in base alla regole che disciplinano il portafoglio di destinazione mentre le differenze sorte in fase di prima applicazione e le differenze pregresse dovranno essere trattate secondo il regime fiscale applicabile al portafoglio di provenienza.

Ai fini IRAP, invece, pur verificandosi un mutamento del regime fiscale, l'applicazione del regime antecedente alla riclassificazione comporta che le valutazioni imputate alla riserva (plusvalori e minusvalori latenti), che sarebbero confluite in una voce non compresa nel margine di intermediazione (voce 130 b del vecchio schema di conto economico), assumono rilevanza *ex post* solo in ipotesi di *derecognition* – operata nei casi diversi dall'estinzione o dal rimborso anticipato – a condizione che sia imputata in una voce rilevante ai fini del tributo regionale. In conclusione, pur verificandosi un cambiamento di regime fiscale permane il disallineamento connesso al mancato riconoscimento della riserva di Patrimonio netto che non si considera realizzata, posto che secondo la Relazione la rettifica al di fuori dal margine, connessa ad un processo valutativo e non realizzativo, è rilevante solo in ipotesi di *derecognition,* ad eccezione dei casi dell'estinzione e del rimborso anticipato. Le valutazioni successive dei titoli obbligazionari appartenenti al portafoglio *FVTPL (no trading)* rileveranno al momento dell'imputazione perché contabilizzate in una voce compresa nel margine di intermediazione (Voce 110 – Risultato netto delle altre attività e passività valutate al *fair value* con impatto a conto economico) e, quindi, nel valore della produzione dell'imposta regionale. Nel caso di un titolo di debito riclassificato da *AFS* a *FVTPL* si genera, ai fini dell'IRAP, una situazione alquanto complessa in cui il titolo sembra assumere una "doppia vita", passando da un sistema in cui le imputazioni di patrimonio e di conto economico non hanno rilevato e restano confinate in un regime di sospensione in attesa di *recycling* ad un regime in cui le valutazioni, transitando in una voce compresa nel margine di intermediazione, diventano *tout court* rilevanti, con la possibilità di rivitalizzare quelle differenze sospese, imputate a patrimonio e a conto economico negli esercizi precedenti, a condizione che si verifichi un realizzo e che questo venga contabilizzato in una voce rilevante della base imponibile.

Per meglio chiarire la fattispecie in esame si consideri il seguente esempio. Nel corso del 2015 viene acquistato un titolo di debito del valore nominale di 100, che viene iscritto inizialmente al costo, pari a 100, e contabilizzato nella categoria degli *Available for sale.* Alla fine del primo esercizio di acquisto lo strumento non subisce oscillazioni di valore e quindi viene mantenuto in bilancio al costo originario. Negli esercizi successivi, 2016 e 2017, il titolo, a seguito di uno sfavorevole andamento dei tassi.

viene svalutato in contropartita del Patrimonio netto (della Riserva *AFS*), per un totale di 40. In buona sostanza, al 31/12/2017 il titolo è iscritto in bilancio per un valore di 60 a fronte di una riserva negativa AFS di 40, pari alle svalutazioni contabilizzate fino a quel momento e non dedotte, per carenza dei requisiti richiesti dalle disposizioni fiscali, né ai fini IRES né ai fini IRAP. In sede di transizione all'IFRS 9 il titolo viene riclassificato nella nuova categoria del portafoglio *FVTPL* e la vecchia riserva AFS viene contabilmente girata a riserva negativa di utili. Dal punto di vista fiscale, le soluzioni possono essere le seguenti:

1) al momento dell'*FTA* dell'IFRS 9 si considerano deducibili, sia ai fini IRES che ai fini IRAP, le valutazioni girate contabilmente a Riserva di utili da *FTA*, pari a 40, e il titolo dal 1° gennaio 2018 presente un valore contabile allineato a quello fiscale, pari all'importo di 60. Questa soluzione ha il grande pregio di semplificare la gestione fiscale degli strumenti finanziari, considerato che dal momento della riclassificazione tutte le variazioni che interesseranno il valore del titolo, imputate a conto economico, risulteranno fiscalmente rilevanti ma sul punto la Relazione sembra chiara nel non ammettere questa possibilità (cfr. punto successivo);

2) in sede di FTA dell'IFRS 9, le imputazioni a riserva di utili assumono un diverso trattamento fiscale e cioè:

   i) ai fini IRES, sono immediatamente rilevanti;
   ii) ai fini IRAP, non verificandosi alcun evento realizzativo, il maggior valore fiscale non può essere dedotto con la conseguenza che la componente sospesa verrebbe persa in via definitiva.

Questa soluzione, che sembra rispondere al dettato della Relazione illustrativa al Decreto, può comportare però il verificarsi di fenomeni di doppia imposizione. Con riferimento all'esempio in oggetto, al momento della transizione il titolo, ai fini IRAP avrebbe un valore contabile di 60, a fronte di valutazioni "sospese", che non sono state dedotte, per 40. Negli esercizi successivi all'*FTA* potrebbero verificarsi dei mutamenti dello scenario economico che comportino la necessità di

rivalutare il titolo, per esempio, di 40. Le riprese di valore sul titolo verrebbero contabilizzate nella voce 110 del conto economico ("Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico") compresa nel margine di intermediazione, e quindi tassate anche ai fini IRAP. Nel caso in cui il titolo si estingua o venga rimborsato anticipatamente, senza alcun interessamento quindi della voce 100 di conto economico, il maggior valore fiscale non dedotto in sede di *FTA*, pari a 40, sarebbe perso definitivamente;

3) in sede di FTA dell'IFRS 9, le imputazioni a riserva di utili assumerebbero un diverso trattamento fiscale, in particolare:

   (i) ai fini IRES, sono immediatamente rilevanti;
   (ii) ai fini IRAP, non verificandosi alcun evento realizzativo, il maggior valore fiscale non può essere dedotto con la differente conseguenza però, rispetto alla soluzione 2), che eventuali successive riprese di valore non verrebbero tassate fino a concorrenza delle svalutazioni pregresse non dedotte.

Con questa soluzione, quindi, le successive riprese di valore pari a 40, contabilizzate a voce 110 del conto economico ("Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico"), sarebbero oggetto di una variazione in diminuzione ai fini dell'IRAP, andando così a riassorbire le svalutazioni precedentemente imputate a riserva di utili, pari a 40, non dedotte dal valore della produzione.

L'ultima soluzione, fondata sul riassorbimento delle svalutazioni pregresse, anche se sembra essere poco in linea con il sistema del realizzo imposto dall'art. 3 del Decreto IFRS 9, appare l'unica sostenibile sotto il profilo pratico. Al riguardo, sarebbe auspicabile che venisse chiarito che per tutte le riclassificazioni di cui si discute le valutazioni che interessano i titoli del portafoglio *FVTPL*, a decorrere dall'esercizio di prima applicazione dell'IFRS 9, siano riassorbite dalle componenti fiscalmente sospese – rettifiche di valore precedentemente imputate alla voce 130 del vecchio

schema di conto economico e alla riserva AFS – fino al loro completo esaurimento. Anche nell'ipotesi in cui tale impostazione venga fatta propria dall'Amministrazione finanziaria resta ancora da risolvere un ulteriore aspetto problematico che riguarda la possibilità che i componenti valutativi e realizzativi contabilizzati dopo la prima adozione dell'IFRS 9 non siano sufficienti, al momento della *derecognition* dello strumento, a riassorbire i componenti precedentemente contabilizzati – a conto economico e a patrimonio netto – e fiscalmente sospesi. Anche in questa ipotesi dovrebbero trovare applicazione i chiarimenti, di portata più generale, contenuti nella Relazione illustrativa al Decreto, in virtù dei quali il riassorbimento dei componenti sospesi, ai fini del tributo regionale, sarebbe comunque garantito al verificarsi dei presupposti di rilevanza secondo le regole del vecchio regime fiscale. I presupposti che dovrebbero verificarsi congiuntamente possono essere identificati:

a) nella *derecognition* dello strumento;
b) nell'imputazione degli effetti della *derecognition* in una voce del conto economico, redatto secondo le regole in vigore fino al 31 dicembre 2017 (per le banche IV aggiornamento della Circolare n. 262/2005 della Banca d'Italia), rilevante ai fini IRAP.

Tutto ciò premesso, sarebbe auspicabile che venisse espressamente chiarito, con particolare riferimento agli enti creditizi e finanziari, che i componenti sospesi relativi agli strumenti finanziari oggetto di riclassificazione (provenienti dai portafogli HTM, AFS e L&R) assumono rilevanza ai fini del valore della produzione IRAP in tutti i casi in cui la *derecognition* avrebbe interessato, secondo i criteri contabili e gli schemi di bilancio *pro tempore* vigenti nel periodo in cui è originata la differenza fiscale sospesa, la voce 100 – Utile (perdita) da cessione o riacquisto di crediti, attività finanziarie disponibili per la vendita, attività finanziarie detenute sino alla scadenza, passività finanziarie – del precedente schema di conto economico. In altri termini, andrebbe chiarito che l'unica verifica da effettuare dovrebbe riguardare l'imputazione della *derecognition* nella *ex* voce 100 di conto economico, senza necessità di ulteriori indagini sulla natura giuridica dell'evento che ha dato luogo alla *derecognition.* Questo chiarimento appare necessario anche alla luce del dettato

della Relazione illustrativa ([35]), che potrebbe far sorgere il dubbio che, ai fini della rilevanza IRAP, andrebbe verificata non solo l'imputazione della *derecognition* a voce 100 di conto economico ma anche che l'evento che l'ha generata sia diverso dall'estinzione o dal rimborso anticipato. In effetti, condizionare la rilevanza IRAP di componenti sospesi alla verifica di questo ulteriore requisito non solo pare poco in linea con uno dei principi fondamentali dell'IRAP, cioè la presa diretta e la derivazione piena dal bilancio, ma sembra anche poco pertinente quando gli strumenti oggetto di riclassificazione siano strumenti di capitale o le quote di OICR, che lo IAS 39 assimilava contabilmente agli strumenti di capitale, per i quali non si può palare di estinzione né tanto meno di rimborso anticipato, in quanto privi di una scadenza determinata. La conferma che, ad esempio, l'estinzione anticipata anche parziale delle quote di OICR iscritte nel portafoglio *AFS*, per come qualificate contabilmente dallo IAS 39, avrebbe interessato la voce 100 b) del conto economico redatto secondo il IV aggiornamento della Circolare n. 262/2005 della Banca d'Italia, dovrebbe di per sé costituire condizione sufficiente per la deduzione delle svalutazioni pregresse.

3.4 La riclassificazione di uno strumento di debito dalla categoria Held to maturity (HTM) alla categoria FVTOCI

In questo caso si verifica il passaggio di un titolo che prima veniva valutato al costo ammortizzato e che nel nuovo sistema dell'IFRS 9 passa al *fair value*, con imputazioni a patrimonio netto. Sotto il regime dello IAS 39 il titolo non era sottoposto ad un processo valutativo e l'eventuale *impairment*, rilevato a conto economico nella voce 130 c) Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di attività finanziarie detenute sino alla scadenza (voce non più presente nei nuovi schemi di bilancio secondo il V aggiornamento della Circolare n. 262/2005), assumeva rilevanza IRES, in base all'art. 110, comma 1-*bis*, lett. a), del TUIR. Non assumeva, invece, rilevanza

[35] Testualmente la relazione afferma: *"Tuttavia, alcune rettifiche di valore che assumono rilievo ai fini dell'IRAP solo nell'ipotesi di derecognition – operata nei casi diversi dall'estinzione o dal rimborso anticipato – rilevate sia negli esercizi precedenti sia in fase di transizione (incluse quelle relative alla rilevazione del fondo a copertura per perdite attese su crediti di cui al par. 5.5. dell'IFRS 9) non concorrono alla determinazione del valore della produzione netta nel periodo d'imposta della prima adozione dell'IFRS 9: come nei precedenti periodi d'imposta, infatti, le predette rettifiche assumeranno rilievo ai fini dell'IRAP solo nell'ipotesi di derecognition del relativo strumento finanziario – operata nei casi diversi dall'estinzione o dal rimborso anticipato – e se rilevate in una voce rilevante ai fini del tributo regionale".*

IRAP in quanto contabilizzato al di fuori dal margine di intermediazione. In sede di realizzo, il risultato rilevava ai fini IRES mentre ai fini IRAP dipendeva dal fenomeno che lo aveva generato e dalla circostanza, in particolare, che venisse contabilizzato in una voce rilevante ai fini della base imponibile del tributo regionale.

Il passaggio al nuovo portafoglio *FVTOCI,* in seguito alla transizione all'IFRS 9, comporta che le valutazioni vengono imputate a patrimonio netto e non rilevano né ai fini IRES né ai fini IRAP; gli *impairment,* imputati a conto economico, alla nuova voce 130 b) Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva, assumono rilevanza IRES, sempre in base all'art. 110, comma 1-*bis*, lett. a), del TUIR, mentre non assumono rilevanza ai fini IRAP perché contabilizzati al di fuori del margine di intermediazione. I risultati del realizzo rilevano IRES mentre ai fini IRAP dipende sempre dalle modalità di contabilizzazione e, in particolare, dalla già menzionata circostanza che questi interessino o meno una voce rilevante ai fini della base imponibile del tributo regionale.

Il titolo, valutato al costo ammortizzato che in linea di massima corrisponde al costo di acquisto, in fase di transizione all'IFRS 9 deve essere iscritto al *fair value*, imputando il maggiore o minore valore a patrimonio netto. Inoltre, se sussistono le condizioni, occorre anche procedere ad effettuare l'*impairment* che deve poi comunque essere riaggiustato per consentire l'iscrizione del titolo sempre al *fair value.*

Ai fini IRES, in questo caso si verifica il cambio di regime contabile ma non anche quello fiscale, in quanto i titoli erano immobilizzati nel portafoglio di provenienza sotto disciplina dello IAS 39 e restano immobilizzati nel nuovo portafoglio di iscrizione sotto le regole dell'IFRS 9. Inoltre, non si assiste ad alcuna modifica nel *timing* delle valutazioni e dei realizzi. In buona sostanza, non applicandosi l'art. 4, del D.M. 8 giugno 2011, l'*impairment* rilevato in sede di transizione risulterebbe deducibile in base all'art. 7, comma 3, del Decreto IFRS 9 e all'art. 110, comma 1-*bis*, lett. a), del TUIR, quale fenomeno valutativo generatosi nel nuovo portafoglio di

appartenenza. Come già ricordato, le valutazioni imputate a riserva OCI nel nuovo regime non assumono rilevanza fiscale.

Anche per quanto riguarda l'IRAP non si verifica il cambio di regime fiscale e l'iscrizione del risultato della valutazione a riserva OCI non assume rilevanza fiscale. L'*impairment* contabilizzato in sede di *FTA* non risulta deducibile, in quanto sarebbe stato classificato in una voce di conto economico – la 130 b) – posta al di fuori del margine di intermediazione. A regime, le oscillazioni di *fair value* contabilizzate a riserva OCI non assumono rilevanza fiscale così come non sono rilevanti gli *impairment* imputati a conto economico. I risultati connessi al realizzo, insieme alle poste sospese imputate nei precedenti esercizi tanto a patrimonio netto quanto a conto economico, assumeranno rilevanza fiscale sempre a condizione che interessino una voce rilevante IRAP.

3.5 La riclassificazione di uno strumento di debito dal portafoglio FVTPL al portafoglio FVTOCI

Dal punto di vista contabile, lo strumento finanziario continua ad essere valutato al *fair value* con le oscillazioni che però verranno contabilizzate a patrimonio netto e non più a conto economico. Considerata l'applicazione retrospettiva del principio, le variazioni di *fair value* precedentemente imputate a conto economico devono essere stornate in contropartita della riserva di *FTA* (utilizzando una riserva di utili), per essere contabilmente girate a riserva OCI, per la quale è previsto il *recycling* a conto economico ([36]). Dal punto di vista contabile, quindi, si deve concludere che siamo in presenza di un cambio di regime, come previsto dall'art. 3 del Decreto IFRS 9.

Sotto il profilo fiscale, si verifica altresì la modifica del *timing* di rilevanza delle valutazioni, sia ai fini IRES che ai fini IRAP, poiché non essendo più imputate a conto economico non esistono più i presupposti per il concorso alla formazione del reddito, ai sensi dell'art. 110, comma 1-*bis*, lett. a), del TUIR, ed al valore netto della

[36] In sede di *FTA* dovranno essere allocate anche le rettifiche di valore derivanti dall'applicazione del modello delle *ECL*, che da un lato alimenteranno un fondo rettificativo e, dall'altro, daranno luogo ad una corrispondente riserva OCI.

produzione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 446/97, ciò comporta l'applicazione delle disposizioni dell'art. 3 del Decreto, che rimanda all'art. 4 del D.M. 8 giugno 2011. La gestione del pregresso non comporta problemi particolari visto che non si registrano plusvalori e minusvalori latenti mentre qualche riflessione deve essere fatta in merito alle componenti successivamente contabilizzate a patrimonio netto.

Un caso pratico servirà a chiarire meglio la fattispecie. Nel corso del 2015 viene acquistato un titolo di debito del valore nominale di 100. Il titolo viene iscritto inizialmente al costo, pari a 100, e contabilizzato tra gli strumenti al *FVTPL*. Alla fine del primo esercizio di acquisto lo strumento non subisce oscillazioni di valore e quindi viene mantenuto in bilancio al suo costo originario. Negli esercizi successivi, il 2016 ed il 2017, il titolo, a seguito dell'andamento sfavorevole dei tassi, viene svalutato in contropartita di conto economico, imputando queste svalutazioni a voce "110. Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico", per un totale di 30 (15 nel 2016 e 15 nel 2017). In buona sostanza, al 31/12/2017 il titolo è iscritto in bilancio per un valore di 70 e viene riclassificato, in sede di *FTA* dell'*IFRS* 9, nel portafoglio *FVTOCI*.

Stante l'applicazione retrospettiva del principio, il titolo deve essere riportato al valore originario pari a 100, imputando la rivalutazione di 30 in contropartita di riserva di utili, per la quale non è più previsto *recycling* a conto economico. Sempre in *FTA* il titolo viene nuovamente svalutato di 30, riportandolo quindi al valore di 70, in contropartita della "riserva OCI", per la quale è previsto, invece, il successivo *recycling* a conto economico ([37]). Negli esercizi successivi, 2018 e 2019, il titolo viene rivalutato, con imputazioni a riserva di patrimonio netto OCI, per un importo complessivo di 30 e nell'esercizio 2020, giunto alla sua naturale scadenza, viene rimborsato al suo valore nominale.

[37] Per semplicità non si tiene conto degli ulteriori effetti derivanti dall'applicazione del modello di *ECL*.

Dal punto di vista fiscale, le soluzioni possono essere le seguenti:

1) all'atto della *FTA,* considerato che il titolo continua ad essere valutato al *fair value* dovrebbero rilevare, sia ai fini IRES che ai fini IRAP, tanto l'imputazione a riserva di *FTA* quanto l'imputazione a "riserva OCI". Negli esercizi successivi le eventuali riprese di valore imputate a patrimonio netto dovrebbero essere irrilevanti sia ai fini IRES che ai fini IRAP. Al rimborso del titolo a scadenza, il valore contabile del titolo, per effetto delle riprese di valore, risulterà pari a 100 a fronte di un valore fiscale invariato di 70. Il maggior valore contabile, pari a 30, sarà oggetto di imposizione ai fini IRES mentre ai fini IRAP, in assenza di un evento realizzavo con transito a voce 100b) del conto economico, non sarebbe tassato in via definitiva. A diversa conclusione si perverrebbe nel caso in cui il realizzo anziché mediante rimborso avvenisse mediante la vendita del titolo, posto che il maggior valore verrebbe imputato alla voce 100b) del conto economico, rilevante ai fini IRAP.

2) al momento dell'*FTA* le variazioni della riserva di utili risulterebbero rilevanti sia ai fini IRES che ai fini IRAP mentre le valutazioni ricostruite nella "riserva OCI" non sarebbero deducibili, perché imputazioni di patrimonio irrilevanti, con la conseguenza che si genererebbero delle differenze sospese con segno negativo pari a 30. Negli esercizi successivi le eventuali riprese di valore imputate a patrimonio netto dovrebbero riassorbire le differenze sospese sulla "riserva OCI" sia ai fini IRES che ai fini IRAP.

La seconda soluzione appare preferibile in quanto:

i) alla scadenza del titolo non risultano differenze fiscali sospese con il pregio di pervenire allo stesso risultato sia nell'ipotesi di estinzione o rimborso anticipato sia in caso di cessione mentre con la prima soluzione in caso di *derecognition* per estinzione a scadenza si verifica una asimmetria ai fini dell'IRAP;

ii) in continuità con il comportamento assunto in vigenza dello IAS 39 per le imputazioni a riserva *AFS*, le imputazioni a "riserva OCI" risulterebbero irrilevanti con la conseguenza di non dover seguire le successive vicende relative alla stessa.

3.6 La riclassificazione di un credito verso banche dal portafoglio L&R (ex voce 60 dello Stato Patrimoniale) al portafoglio FVTPL

In questo caso i crediti passano dalla valutazione al costo ammortizzato ad una valutazione al *fair value* con imputazione a conto economico. Ai fini IRES, pur verificandosi un cambio del regime contabile non si rende applicabile l'art. 4 del D.M. 8 giugno 2011, in quanto non si verifica anche l'altra condizione richiesta dall'art. 3 del Decreto IFRS 9, vale a dire il cambio di regime fiscale. Infatti, il regime fiscale non cambia poiché le valutazioni di questi crediti continuano ad essere disciplinate dall'art. 101, comma 5, del TUIR senza alcun riflesso sul *timing* di rilevanza dei componenti contabilizzati. In altri termini, pur passando da un portafoglio al costo ammortizzato ad un portafoglio valorizzato al *fair value* il processo valutativo resta comunque irrilevante. In sede di *FTA* i crediti sono valutati al *fair value* con iscrizione di una riserva di utili da *FTA*, che non dovrebbe rilevare fiscalmente se non al realizzo o al verificarsi dei requisiti richiesti dall'art. 101, comma 5, del TUIR. Al pari delle svalutazioni rilevate in sede di transizione, anche quelle imputate a conto economico a regime non sono rilevanti ai sensi dell'art. 101, comma 5, del TUIR. In effetti, assumeranno rilevanza solo se emergono elementi certi o precisi ovvero negli altri casi tassativamente previsti dalla norma.

Se ai fini IRES non è possibile applicare il regime sulle riclassificazioni richiamato dal Decreto a conclusioni diverse si perviene, invece, per quanto riguarda l'IRAP. A questi fini, infatti, oltre a verificarsi il cambio di regime contabile si realizza anche quello di regime fiscale, che passa dall'irrilevanza *tout court* delle valutazioni dei crediti diversi da quelli verso la clientela, perché fuori dal margine, alla rilevanza immediata delle valutazioni degli strumenti finanziari valutati al *FVTPL*, rientranti in una voce rilevante del tributo regionale. In questo caso, la riserva di *FTA* non dovrebbe essere fiscalmente rilevante perché si applica la disciplina del portafoglio

di provenienza. Le valutazioni successive, contabilizzate nell'ambito delle attività finanziarie valutate al *FVTPL*, risulteranno rilevanti perché imputate in una voce compresa nel margine di intermediazione e quindi nella base imponibile del tributo regionale. Eventuali recuperi di disallineamenti pregressi potranno avvenire solo in fase di *derecognition*, e sempre a condizione che questa venga rilevata in una voce che rientra nella base imponibile del tributo regionale. Pertanto, se la *derecognition* del credito avviene per effetto del rimborso anziché mediante la cessione, non sarebbero recuperate le rettifiche operate in sede di FTA anche se le imputazioni successive a conto economico hanno assunto rilevanza fiscale, creandosi un'asimmetria. Il punto meriterebbe un chiarimento ufficiale

3.7 La riclassificazione di un credito verso la clientela dal comparto L&R (ex voce 70 dello Stato Patrimoniale) al portafoglio FVTPL

In questo caso in fase di *FTA* i crediti, precedentemente valutati al costo ammortizzato e iscritti alla voce 70 – Crediti verso la clientela del vecchio schema del bilancio bancario, vengono valutati al *fair value*, con contestuale iscrizione di una riserva di utili da *FTA*. Ai fini IRES, si verifica, quindi, il cambio di regime contabile posto che lo strumento, in base al sistema IAS 39, era valutato al costo ammortizzato, mentre ora è valutato al *fair value* con imputazione delle oscillazioni di valore a conto economico. Si verifica, altresì, il cambio di regime fiscale, in quanto si passa dal regime di rilevanza immediata delle valutazioni e dei realizzi in base all'art. 106, comma 3, del TUIR, a quello subordinato alla presenza di determinate condizioni (elementi certi e precisi), in base all'art. 101, comma 5, del TUIR. In presenza delle due condizioni richieste dalla norma, cambio di regime contabile e fiscale, si applica dunque l'art. 3 del Decreto IFRS 9, che richiama l'art. 4 del D.M. 8 giugno 2011, con la conseguenza che le rettifiche imputate a riserva in sede di *FTA* risultano immediatamente rilevanti in base al vecchio regime e cioè in base all'art. 106, comma 3, del TUIR. Nella fase successiva, invece, le valutazioni a conto economico non sono immediatamente rilevanti, in quanto non riguardano più un credito verso la clientela, e risultano condizionate dalla presenza dei requisiti imposti dalla norma, in particolare dall'art. 101, comma 5, del TUIR (elementi certi e precisi, ovvero *derecognition* o assoggettamento a procedure concorsuali, etc.).

Ai fini IRAP, posto che si verifica il cambio di regime contabile per quanto detto in precedenza, verificandosi anche il cambio di regime fiscale perché si passa dalla disciplina dei crediti verso la clientela a quella dei crediti diversi da questi ultimi, si rende applicabile l'art. 4 del D.M. 8 giugno 2011. La riserva di utili da *FTA* rileva in sede di iscrizione, sulla base del regime precedente, cioè in virtù dell'art. 6, comma 1, lett. c-*bis),* del D.Lgs. n. 446/97. La valutazione successiva dei titoli *FVTPL*, rientrando in una voce rilevante ai fini della determinazione del valore della produzione IRAP, assumerà rilevanza fiscale all'atto dell'imputazione. Nel caso in esame un ulteriore complicazione può essere rappresentata dai disallineamenti pregressi fiscalmente sospesi. Si tratta di quelle rettifiche e svalutazioni, imputate a conto economico negli esercizi precedenti (dal 2008 al 2012) al di fuori del margine di intermediazione, non dedotte, che assumeranno rilevanza fiscale solo nel caso in cui l'evento che ha determinato la *derecognition* rientri tra quelli che, secondo i principi contabili di riferimento e gli schemi di bilancio *pro tempore* vigenti avrebbe interessato una voce del conto economico rilevante (cfr. par. 3.3, in questo caso il riferimento deve intendersi al IV aggiornamento della Circolare n. 262/2005 della Banca d'Italia).

Anche in tale caso valgono le considerazioni fatte per la *derecognition* nel par. 3.6 per il passaggio di un credito verso banche dal portafoglio L&R a quello FVTPL.

4. Art. 4 – Componenti da valutazione e realizzo degli strumenti valutati al *fair value* rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo

Nel campo della contabilizzazione e valutazione delle passività finanziarie, lo IASB ha operato in maniera asimmetrica rispetto a quanto fatto per le attività finanziarie. Infatti, mentre ha rivoluzionato il mondo della classificazione e misurazione delle attività finanziarie (cfr. par. 2), ha introdotto solo poche e circostanziate modifiche per quel che attiene le passività finanziarie. In particolare, le modifiche hanno riguardato le modalità di contabilizzazione della *fair value option.*

Va premesso che in merito alla classificazione di una passività finanziaria, il par. 4.2 dell'IFRS 9 stabilisce che l'entità deve classificare come successivamente valutate al costo ammortizzato tutte le passività finanziarie, tranne:

a) le passività finanziarie al *fair value* rilevato nell'utile (perdita) di esercizio. Tali passività, inclusi i derivati che sono passività, devono successivamente essere valutate al *fair value*;
b) le passività finanziarie che si originano quando il trasferimento di un'attività finanziaria non soddisfa i criteri previsti per l'eliminazione contabile o quando si applica l'approccio del coinvolgimento residuo;
c) i contratti di garanzia finanziaria;
d) gli impegni all'erogazione di un finanziamento a un tasso inferiore a quello di mercato;
e) il corrispettivo potenziale rilevato dall'acquirente in una aggregazione aziendale cui si applica l'IFRS 3.

Nel caso in cui non ci si trovasse in nessuna delle precedenti fattispecie la valutazione delle passività finanziarie verrà effettuata attraverso il metodo del costo ammortizzato utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo, secondo quanto già previsto dallo IAS 39.

In pratica, in sede di prima rilevazione di una passività finanziaria la prima questione che l'entità deve porsi è se la passività sia detenuta per la negoziazione. In caso affermativo la valutazione deve essere esclusivamente a *fair value* con impatto a conto economico mentre in caso negativo è possibile esercitare la cd. *fair value option* ([38]), in alternativa al criterio "naturale" rappresentato dal costo ammortizzato.

Nella sostanza, l'IFRS 9 non ha modificato il perimetro di applicazione della *fair value option* nell'ambito delle passività finanziarie rispetto allo IAS 39, ma ne ha innovato sostanzialmente gli effetti contabili. Infatti, nel caso sub *a)* delle passività finanziarie designate al *fair value* a conto economico (cd. FVTPL), il par. 5.7.7 del nuovo principio contabile prevede che le variazioni di *fair value* delle passività devono essere scomposte in due componenti:

[38] Anche in questo caso si evidenzia la scelta asimmetrica compiuta dallo IASB, in quanto per le attività finanziarie è stato ridotto in maniera drastica il perimetro di applicazione della *fair value option (FVO),* limitandolo di fatto soltanto alle casistiche in cui la sua adozione consente di ridurre asimmetrie valutative o contabili mentre la FVO per le passività finanziarie potrà continuare ad essere esercitata in tutti i casi già ad oggi previsti ai sensi dello IAS 39.

- la prima, ascrivile al proprio rischio di credito (cd. rischio emittente), che dovrà essere rilevata a patrimonio netto nelle altre componenti di conto economico complessivo (*Other Comprehensive Income* – OCI) senza alcuna possibilità di successivo *recycling* a conto economico (in conformità a quanto previsto ai par. B.5.7.13 – B.5.7.20);
- la seconda, che comprende l'ammontare residuo delle variazioni di *fair value* della passività, deve essere rilevata a conto economico nell'utile (perdita) di esercizio.

Il nuovo *standard* contabile prevede però un'eccezione a questa regola generale, stabilendo che tale modalità di contabilizzazione non dovrà essere applicata qualora la rilevazione delle variazioni di *fair value* attribuibili alle variazioni del proprio rischio di credito a patrimonio netto determini o accentui un'asimmetria contabile o valutativa (*accounting mismatch)* a conto economico. In questo caso, tutte le variazioni di *fair value* devono essere rilevate a conto economico

Nel caso in cui si eserciti la *fair value option* in sede di *initial measurement* di una passività finanziaria, nei bilanci bancari la componente afferente al rischio di credito va imputata nel "Prospetto della Redditività Complessiva" alla voce 30 – Passività finanziarie designate al *fair value* con impatto a conto economico (variazione del proprio merito creditizio) mentre le altre variazioni di *fair value* alla voce 110 lettera a) del conto economico – Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico – attività e passività finanziarie designate al *fair value*.

Tale nuova modalità di rappresentazione contabile ha reso necessario prevedere una disposizione di coordinamento con la disciplina dell'IRES e dell'IRAP, che ha trovato collocazione nell'art. 4 del Decreto 10 gennaio 2018.

Si deve osservare che l'art. 4 del Decreto sembra mal rubricato, considerato che, sebbene la formulazione del titolo ("componenti da valutazione e realizzo degli strumenti valutati al *fair value* rilevato nelle altre componenti di conto economico

complessivo") faccia pensare alla disciplina generale di tutti gli strumenti valutati al *fair value* con interessamento del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, a ben vedere si tratta di una norma che disciplina esclusivamente il trattamento fiscale – ai fini IRES (comma 1) e ai fini IRAP (comma 2) – dei componenti positivi e negativi attribuibili alle variazioni del rischio di credito, imputate ad OCI, delle passività finanziarie.

Per quanto riguarda l'IRES, l'art. 4, comma 1, del Decreto, prevede che *"i componenti positivi e negativi attribuibili alle variazioni del rischio di credito, imputati nelle altre componenti di conto economico complessivo a seguito della valutazione al fair value delle passività finanziarie, assumono rilievo ai fini fiscali ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 110 del TUIR"*. Come noto, l'art. 110, comma 1-*ter*, del TUIR, stabilisce che *"Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al citato regolamento CE n. 1606/2002, i componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata in base alla corretta applicazione di tali principi, delle passività assumono rilievo ai fini fiscali"*. A bene vedere, la formulazione della norma non prevede che i componenti derivanti dalla valutazione delle passività debbano essere necessariamente imputati a conto economico, quindi, il richiamo all'art. 110, comma 1-*ter*, dovrebbe intendersi di per sé sufficiente a conferire rilevanza alla componente imputata al prospetto OCI ([39]). La relazione illustrativa soggiunge, inoltre, che *"tale previsione appare, peraltro, coerente con il comma 1 dell'articolo 2 del decreto 8 giugno 2011 che include tra le voci fiscalmente rilevanti i componenti imputati ad OCI purché di natura reddituale e fiscalmente rilevanti…"*. In questo caso, il riferimento contenuto nella relazione appare per certi versi superfluo e forse poteva essere evitato, atteso che il risultato si traduce in una sovrapposizione di norme che possono condurre a risultati interpretativi parzialmente divergenti, investendo anche la *vexata quaestio* del significato da attribuire alla locuzione "componenti aventi medesima natura" ([40]), che nel caso di specie è stata invece risolta in via normativa.

[39] Circostanza che è, invece, espressamente prevista dal comma 1 – *bis*, lett. a) del medesimo art. 110 per la valutazione dei titoli obbligazionari e similari immobilizzati, in cui è previsto che: *"a) i maggiori o minori valori dei beni indicati nell'art. 85, comma 1, lettera e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma* 3-bis *dello stesso articolo, imputati a conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi, assumono rilievo anche ai fini fiscali"*.

[40] Cfr. ns. Circolare n. 1/2018, pag. 17 e segg.

Per quanto riguarda la determinazione della base imponibile IRAP, il problema riguardava soprattutto le componenti imputate ad OCI, sia perché estranee al valore della produzione, sia perché non più rilevate a conto economico (*no recycling)*. In particolare, il problema riguardava soprattutto gli intermediari bancari e finanziari ([41]) posto che per questi l'art. 6, del D.Lgs. n. 446/97, identifica il margine di intermediazione quale unico punto di riferimento per la determinazione della base imponibile IRAP.

Il Decreto ha risolto la questione prevedendo che *"i componenti di cui al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile IRAP al momento dell'imputazione tra le altre componenti di conto economico complessivo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto 8 giugno 2011, a condizione che la valutazione al fair value delle passività finanziarie imputata a conto economico transiti in una voce rilevante ai fini dell'IRAP"*. In sostanza, l'unica condizione richiesta è che la valutazione (altra) che interessa, invece, il conto economico venga contabilizzata in una voce che va a formare la base imponibile del tributo. Considerato che le società che determinano il valore della produzione in base all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97 imputano le altre variazioni di *fair value* delle passività finanziarie nella voce di conto economico 110 – Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico, rientrante nel margine di intermediazione, anche la componente imputata ad OCI, avente la stessa natura "reddituale", assume rilevanza fiscale. In assenza di tale condizione, la componente imputata ad OCI deve essere considerata irrilevante ai fini del tributo regionale. La relazione illustrativa si spinge oltre chiarendo che "ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'IRAP, i componenti positivi e negativi attribuibili alle variazioni del rischio di credito (imputati a titolo definitivo nelle altre componenti di conto economico complessivo) presentano la medesima natura della quota di *fair value* delle passività finanziarie imputate al conto economico", risolvendo a monte il problema della "natura" della componente valutativa imputata ad OCI.

[41] La questione non dovrebbe riguardare i soggetti industriali e commerciali, ad eccezione delle holding, per i quali il problema non si pone considerato che il risultato della gestione finanziaria non rientra nella base imponibile dell'IRAP.

5. Art. 5 – Strumenti finanziari composti che includono un derivato

Le nuove regole contabili contenute nell'IFRS 9 (cfr. par. 4.3.2) prevedono il divieto di scorporo dei derivati impliciti (*i.e.* l'applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 4.1.1 – 4.1.5 all'intero contratto ibrido) nell'ipotesi in cui "*il contratto ibrido contiene un contratto primario che costituisce un'attività rientrante nell'ambito di applicazione*" del medesimo IFRS 9, e cioè un'attività finanziaria. Restano invece invariate le regole contabili quando lo strumento è un'attività non finanziaria oppure una passività (finanziaria e non). In pratica, tenuto conto che la presenza di un derivato incorporato comporta il mancato superamento dell'SPPI test, l'intero contratto ibrido è classificato nella categoria FVTPL.

L'art. 5 del decreto disciplina il regime transitorio delle nuove modalità di rappresentazione in bilancio degli strumenti finanziari composti che includono un derivato già iscritti in bilancio nell'esercizio antecedente a quello di prima applicazione dell'IFRS 9. In particolare, l'accorpamento dello strumento finanziario non derivato con il derivato implicito che hanno assunto autonoma rilevanza fiscale nei precedenti periodi di imposta determina il riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, come accade nell'ipotesi di riclassificazione degli strumenti finanziari che comporta il passaggio ad un diverso regime fiscale degli strumenti stessi. Al riguardo, il comma 1 dell'art. 5 stabilisce che nell'ipotesi di accorpamento di uno strumento finanziario composto, operato in sede di FTA dell'IFRS 9, i cui componenti del contratto primario non derivato e del derivato incorporato hanno assunto autonoma rilevanza fiscale nei periodi d'imposta precedenti, assume rilievo fiscale il valore di iscrizione dello strumento finanziario accorpato quale risultante dal bilancio d'esercizio approvato successivamente alla data di prima adozione dell'IFRS 9.

La soluzione adottata appare condivisibile in quanto un regime transitorio quale quello per le cd. "operazioni pregresse" di cui all'art. 15, commi 1 e 8, del D.L. n. 185/2008, che avrebbe comportato l'assoggettamento alla previgente disciplina fiscale degli effetti reddituali e patrimoniali come se il contratto primario non derivato e quello derivato implicito continuassero ad essere separati, non sarebbe stato di fatto

gestibile non essendo gli strumenti ibridi dell'attivo più contabilizzati separando lo strumento finanziario ospite dal derivato implicito. In altri termini, il doppio binario fiscale avrebbe richiesto anche la predisposizione di un (doppio) bilancio secondo il "vecchio" IAS 39, con evidenti aggravi amministrativi da parte delle imprese, se non addirittura l'impossibilità ad assolvere ad un simile adempimento.

Ai sensi del successivo comma 2, la differenza tra il valore di iscrizione dello strumento unitario e la somma algebrica del valore fiscalmente riconosciuto - anteriormente all'adozione dell'IFRS 9 - del contratto primario non derivato e del derivato incorporato rileva proporzionalmente secondo la disciplina applicabile ai singoli strumenti prima dell'accorpamento. In altri termini, la differenza è attribuita proporzionalmente ai rispettivi valori degli strumenti (contratto primario e derivato implicito) e successivamente assoggettata alla disciplina fiscale applicabile ai singoli strumenti prima dell'accorpamento.

Pertanto, se prima dell'accorpamento il contratto primario era costituito da uno strumento di capitale (azionario o similare alle azioni ai sensi dell'art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR) immobilizzato la suddetta differenza per la quota ad esso attribuita proporzionalmente non rileva ai fini IRES ai sensi dell'art. 110, comma 1-*bis*, lett. b), del TUIR e rileverà al realizzo eventualmente in regime *pex* al ricorrere dei requisiti ([42]). Viceversa, se prima dell'accorpamento il contratto primario era costituito da uno strumento di debito (obbligazione o titoli similari ai sensi dell'art. 44, comma 2, lett. c), del TUIR), la suddetta differenza per la quota ad esso attribuita assume rilevanza fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 110, comma 1-*bis*, lett. a), TUIR, dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs. 38/2005 ([43]) e dell'art. 5 del D.M. 48/2009 ([44]). Nel caso

[42] La norma deve coordinarsi con il comma 3-*bis* dell'art. 5 del D.M. 8 giugno 2011, introdotto dall'art. 1 del D.M. 10 gennaio 2018 (cfr. ns. Circolare informativa n. 1/2018), che nega la rilevanza fiscale dello scorporo del derivato quando lo strumento complesso o uno degli strumenti risultanti dallo scorporo abbia fiscalmente la natura di strumento azionario o assimilato. L'art. 2 del citato D.M. 10 gennaio 2018 fa salvi i comportamenti tenuti fino al 2016. Pertanto, dal 2017 dovrebbe trovare applicazione la disposizione che non riconosce rilevanza allo scorporo quando lo strumento complesso o uno degli strumenti risultanti dallo scorporo ha natura di strumento azionario o equiparato. Ciò avrebbe imposto di trattare già dal 2017 i due strumenti come un unico strumento obbligazionario. Pertanto, nel caso in cui ciò non fosse avvenuto, nel 2018 la questione troverebbe definitiva soluzione con la disposizione contenuta nell'art. 5 in esame.

[43] Cfr. art. 13, comma 1, D.Lgs. 38/2015: *"Le disposizioni degli articoli 83 e 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificati dall'articolo 11 del presente decreto, si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili internazionali"*.

in cui prima dell'accorpamento il contratto primario era costituito da un credito verso la clientela, la differenza attribuita allo strumento non derivato concorre a formare il reddito ai sensi dell'art. 106, comma 3, del TUIR ([45]) ([46]). Nel caso in cui prima dell'accorpamento il contratto primario risultava costituito da un credito verso banche, la differenza attribuita allo strumento non derivato concorrerebbe a formare il reddito ai sensi dell'art. 101, comma 5, del TUIR; poiché i crediti verso banche non rientrano nel perimetro di applicazione dell'art. 106 del TUIR, in questo caso, tenuto conto che la norma afferma che lo strumento assume un valore fiscale pari al valore di iscrizione in bilancio, si verrebbe a creare una situazione anomala, risolvibile ricorrendo a due possibili soluzione alternative:

1) la prima, in base alla quale la differenza attribuita al contratto primario (credito verso banche) assume comunque immediata rilevanza fiscale in sede di *FTA* anche qualora non ricorrano i requisiti di certezza o precisione previsti dal TUIR (art. 101, comma 5), con la conseguenza di negare le modalità del realizzo mediato di cui all'art. 3 del Decreto a favore di un regime assimilabile ad un vero e proprio realizzo;

2) la seconda, in base alla quale lo strumento riaccorpato, nonostante le previsioni dell'art. 5 del Decreto IFRS 9, assumerà un valore fiscale diverso da quello contabile a causa della differenza di valore attribuita allo strumento primario, avendo poco senso in questo caso parlare di "sospensione" della

---

[44] Cfr. art. 5, D.M. 48/2009: *1."I criteri di neutralità previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 rilevano anche in sede di prima applicazione degli IAS effettuata successivamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 assumendo, per le fattispecie per le quali non trovano applicazione i commi da 2 a 6 del predetto articolo 13, le disposizioni dell'articolo 83 del testo unico nella formulazione vigente sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di cambiamento degli IAS già adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale".*

[45] Anche in questo caso vale il combinato disposto con l'art. 13, comma 1, D. Lgs. 38/2015 e con l'art. 5, D.M. 48/2009, considerandosi il componente imputato a patrimonio netto in sede di FTA come imputato a conto economico.

[46] Taluni hanno posto il dubbio che lo scorporo del derivato incorporato dal contratto primario non derivato non assuma rilevanza fiscale nel caso di strumento finanziario composto che nella sua unitarietà non sia qualificabile né come azione o titolo similare né come obbligazione o titolo similare; ciò, nell'assunto che l'art. 5, comma 3-*bis*, del D.M. 8 giugno 2011, come modificato dal D.M. 10 gennaio 2018, si riferisce solamente agli strumenti finanziari derivati incorporati nelle obbligazioni o titoli similari (cfr. ns. Circolare informativa n. 1/2018). Al riguardo, occorre rilevare che l'art. 2 del citato D.M. 10 gennaio 2018 prevede una clausola di salvaguardia, facendo salvi, in ogni caso, i comportamenti adottati nei periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore del decreto, i cui termini per il versamento delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente a detta data. Pertanto, lo scorporo del derivato dovrebbe comunque avere rilevanza fiscale ove comunque avvenuta nel 2016, anche nel caso di strumento finanziario composto che nella sua unitarietà non sia qualificabile né come azione o titolo similare né come obbligazione o titolo similare.

differenza non assoggettata a deduzione/tassazione in sede di *FTA* in assenza di un cambio di regime fiscale.

La prima soluzione, che sembra *prima face* preferibile, avrebbe il pregio di generare un allineamento istantaneo tra valore contabile e fiscale dello strumento riaccorpato; con la seconda soluzione, deduzione al verificarsi degli elementi certi e precisi in base all'art. 101, comma 5, del TUIR, che appare più aderente al dato normativo, lo strumento, benché riaccorpato in un unico contratto, presenterebbe una componente "sospesa" non dedotta da gestire, con conseguente disallineamento tra valore contabile e fiscale. Sul punto sarebbe comunque auspicabile un chiarimento degli organi competenti.

Considerato che prima dell'accorpamento, in base allo IAS 39, il derivato incorporato era valutato al *fair value* con imputazione delle variazioni al conto economico (FVTPL), ed era considerato alla stregua di un derivato di negoziazione, la differenza attribuita al derivato continuerà a rilevare fiscalmente ai sensi dell'art. 112 del TUIR.

Per quanto riguarda l'IRAP, trattandosi di componenti imputati a patrimonio netto in sede di FTA per i quali non è mai prevista l'imputazione a conto economico, la rilevanza della differenza attribuita al contratto primario dipende dalla voce di conto economico alla quale sarebbe stata imputata tenuto conto della natura ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. 8 giugno 2011 come riformulato dall'art. 1, comma 1, lett. a, n. 2), del D.M. 3 agosto 2017. Pertanto, nel caso di un ente creditizio, la rilevanza di tale differenza è legata alla circostanza che la natura del componente sia o meno riconducibile al margine di intermediazione ovvero, nel caso dei crediti verso la clientela, alle rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di cui al comma 1, lett. c-*bis*), del D.Lgs. n. 446/97. Per quanto concerne invece la differenza attribuita al contratto derivato, fermo restando l'applicazione del citato l'art. 2, comma 2, del D.M. 8 giugno 2011, trattandosi di strumento che prima dell'accorpamento era valutato a *fair value* con imputazione delle variazioni a conto economico, essa risulta fiscalmente rilevante in quanto la valutazione sarebbe stata inclusa nel margine di intermediazione.

Come precisato dalla Relazione illustrativa, l'art. 5 si applica esclusivamente nell'ipotesi in cui nei periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione

dell'IFRS 9 i singoli strumenti hanno assunto autonoma rilevanza fiscale. Diversamente, la disciplina dell'art. 5 non trova applicazione; è questo il caso delle imprese che, in vigenza dello IAS 39, hanno rilevato l'intero strumento ibrido al *fair value* con imputazione delle variazioni al conto economico senza procedere allo scorporo del derivato.

6. Art. 6 – Rilevazione contabile delle operazioni di copertura

6.1 Disposizioni di coordinamento per la cd. copertura di una posizione netta

Il comma 1 dell'art. 6 contiene disposizioni di coordinamento per la gestione della copertura di un gruppo di elementi con posizioni di rischio che si compensano (cd. copertura di una posizione netta). In base all'IFRS 9 (cfr. appendice B.6.6.1), le posizioni nette sono ammissibili alla contabilizzazione delle operazioni di copertura solo se l'entità applica la copertura su base netta ai fini della gestione del rischio.

In presenza di tale modalità di contabilizzazione le disposizioni di cui all'art. 112 del TUIR relative agli strumenti finanziari derivati sono applicabili come stabilito dal comma 1 dell'art. 6 del decreto, che testualmente dispone: "*In caso di copertura di una posizione netta relativa ad attività o passività o ai flussi finanziari di attività o passività coperte per cui è previsto un diverso regime fiscale, gli utili e le perdite generati dallo strumento con finalità di copertura concorrono alla determinazione della base imponibile secondo le medesime disposizioni che disciplinano i componenti positivi e negativi, derivanti da valutazione o da realizzo, delle sole attività coperte, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 112 del TUIR*".

In sostanza, fermo restando che le componenti derivanti da valutazione e da realizzo delle singole attività e passività oggetto di copertura seguono le ordinarie regole fiscali ad esse applicabili, a prescindere dalla strategia di gestione comune del rischio ad esse collegato, i fenomeni reddituali relativi alla rappresentazione del derivato:

- in caso di *fair value hedging*, seguono il principio di valutazione coerente con le attività sottostanti di cui al comma 4 dell'art. 112 del TUIR (cd. principio di simmetria);
- in caso di *cash flow hedging*, assumono la medesima natura dei componenti relativi alle attività sottostanti e, per le quote efficaci, seguono l'imputazione temporale degli strumenti oggetto di copertura (comma 5 dell'art. 112 TUIR).

Le disposizioni che disciplinano i componenti positivi e negativi, da valutazione e da realizzo, a cui fa riferimento la norma sono soltanto quelle relative alle attività coperte, a prescindere dalla circostanza che alla formazione della posizione netta oggetto della copertura concorrano anche delle passività.

In presenza di più attività oggetto di copertura, la Relazione illustrativa ha precisato che, "*per ragioni si semplificazione, appare coerente dare rilevanza agli utili o alle perdite del derivato proporzionalmente ai valori assunti nel bilancio delle oscillazioni di valore delle componenti da valutazione delle diverse attività oggetto di copertura*". Pertanto, nel caso in cui parte delle oscillazioni delle attività oggetto di copertura non assumono rilevanza fiscale, simmetricamente e in proporzione non assumono rilevanza neppure gli utili e le perdite del derivato. Al riguardo, occorre peraltro rilevare il mancato coordinamento tra quanto previsto dal comma 1 dell'art. 6, che fa riferimento ai componenti positivi e negativi delle attività coperte, derivanti sia da valutazione che da realizzo, e quanto precisato dalla Relazione illustrativa, che fa invece riferimento alle sole componenti derivanti da valutazione. Fermo restando il criterio proporzionale con il quale dare rilevanza agli utili e alle perdite del derivato, deve ritenersi che esso debba essere applicato considerando tutti i componenti reddituali relativi alle attività coperte, sia da valutazione che da realizzo, come peraltro stabilito dalla norma.

Il comma 1 dell'art. 6 disciplina soltanto il concorso alla formazione del reddito imponibile degli utili e le perdite generati dallo strumento di copertura della posizione netta; nulla dispone in merito all'IRAP. Al riguardo, occorre rilevare che, per quanto riguarda gli enti creditizi, gli utili e perdite generati dallo strumento di copertura sono imputati alla voce "90. Risultato netto dell'attività di copertura" del

conto economico, rientrante nel margine di intermediazione e, pertanto, rientrano nella base imponibile del tributo regionale ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97.

6.2 Diversa qualificazione e classificazione dei derivati. Regime transitorio

Il comma 2 dell'art. 6 prevede l'applicazione del regime transitorio di cui all'art. 15, comma 8, del D.L. n. 185 del 2008 "*alla diversa qualificazione e classificazione degli strumenti finanziari derivati già iscritti in bilancio nell'esercizio precedente a quello di prima adozione dell'IFRS 9*".

Si tratta del regime riguardante le cd. "operazioni pregresse" volto a disciplinarne gli effetti reddituali in caso di variazioni intervenute nei principi contabili IAS/IFRS adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano assunto in precedenza rilevanza fiscale. In particolare, in base al comma 1 dell'art. 15 del D.L. n. 185 al quale rinvia il citato comma 8, *"continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni dei periodi precedenti valgono anche ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP"*.

La diversa qualificazione e classificazione degli strumenti finanziari derivati alla quale fa riferimento il comma 2 dell'art. 6 e dalla quale scaturisce il regime transitorio di cui al comma 8 dell'art. 15 del D.L. 185 del 2008 deve intendersi alla riclassificazione degli strumenti da derivati di copertura a derivati non di copertura, e viceversa, operata in sede di transizione all'IFRS 9. In alternativa all'applicazione del regime transitorio, è possibile il riallineamento di cui al medesimo art. 15. Infatti, il comma 8 prevede l'applicazione dei commi precedenti, fra i quali quelli riguardanti la disciplina del riallineamento dei valori contabili e fiscali. In tale caso,

giusta il comma 8-*bis* dell'art. 15 citato, il riallineamento è disciplinato dal D.M. 30 luglio 2009 ([47]) ([48]).

[47] Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, commi 2 e 4, del D.M. 30 luglio 2009, i contribuenti possono riallineare, ai fini IRES e IRAP e di eventuali addizionali, le divergenze tra i valori contabili e fiscali esistenti all'inizio del periodo d'imposta di prima applicazione del nuovo principio contabile con effetto a partire da tale inizio. Nel caso di specie, si tratterebbe del riallineamento di cui all'art. 15, comma 5, del D.L. 185/2008 (cd. riallineamento per singola fattispecie), il cui saldo positivo (attività con valore contabile maggiore del valore fiscale ovvero passività con valore contabile minore di quello fiscale) è assoggettato all'imposta sostitutiva del 16%. Il saldo negativo (attività con valore contabile minore del valore fiscale ovvero passività con valore contabile maggiore di quello fiscale) non è comunque deducibile (cfr. ns. Circolare informativa n. 7/2009). Dovrebbe invece escludersi l'applicazione della disciplina del riallineamento di cui al comma 4 del medesimo art. 15 (cd. riallineamento "a saldo globale"), che consentirebbe la deduzione in cinque anni dell'eventuale saldo negativo, in quanto la scelta operata con il decreto in esame è stata quella di circoscrivere il regime transitorio e l'eventuale opzione per il riallineamento alla sola fattispecie degli strumenti finanziari derivati già iscritti in bilancio nell'esercizio antecedente a quello di prima adozione dell'IFRS 9. Va inoltre rilevato che ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.M. 8 giugno 2011 l'opzione per il riallineamento "a saldo globale" può essere esercitata solo da quei soggetti che abbiano precedentemente riallineato la totalità delle differenze positive e negative esercitando l'opzione secondo i termini previsti dal medesimo coma 4 dell'art. 15. In altri termini, il riallineamento con il metodo del "saldo globale" è inibito ai soggetti IAS che non vi abbiano già fatto ricorso in precedenza per l'eliminazione delle divergenze sorte per effetto della mancata applicazione del principio di derivazione rafforzata fin dalla prima applicazione dei principi contabili internazionali. In tale evenienza, in relazione alle differenze sorte per effetto del mutamento dei principi contabili IAS/IFRS è possibile appunto il ricorso al riallineamento per singola fattispecie, di cui al comma 5 del predetto art. 15. Peraltro, nel caso in esame il disallineamento non è originato dalla non applicazione del principio di derivazione rafforzata, ma dalla diversa classificazione dello strumento derivato scaturente dall'applicazione del nuovo IFRS 9. In buona sostanza, salvo eventuali futuri interventi normativi, allo stato attuale motivi di ordine logico-sistematico sembrano impedire l'applicazione della disciplina del riallineamento "a saldo globale".
L'opzione per il riallineamento è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio precedente a quello di prima applicazione del nuovo principio contabile. L'imposta sostitutiva (16%) è versata in un'unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio precedente a quello di prima applicazione nel nuovo principio contabile. Pertanto, tenuto conto che il nuovo IFRS 9 si applica dal 1° gennaio 2018, per i soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare l'opzione per il riallineamento deve essere esercitata con la dichiarazione (Modello Redditi 2018 Società di capitali) relativa al 2017 (periodo d'imposta precedente a quello di applicazione dell'IFRS 9) mediante la compilazione del quadro RQ, Sez. IV (cfr. istruzioni al Modello Redditi 2018), e l'imposta sostitutiva corrisposta entro il 2 luglio 2018 (termine per il versamento del saldo delle imposte relative al 2017, così prorogato in quanto il 30 giugno cade di sabato), ovvero entro il trentesimo giorno successivo (1 agosto 2018), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, D.P.R. n. 435/2001. Considerato che il versamento con la maggiorazione dello 0,40% cade nel periodo feriale 1 agosto – 20 agosto il versamento può essere eseguito il 20 agosto 2018 senza ulteriore maggiorazione ai sensi dell'art. 37, comma 11-*bis,* D.L. n. 223/2006.

[48] Occorre chiedersi se il regime transitorio di cui al citato art. 15 operi in ogni caso o solo quando ne ricorrano le condizioni elencate nella circolare n. 33/E del 2009 dell'Agenzia delle Entrate, vale a dire quando dalla sua mancata applicazione si possano determinare fenomeni di tassazione anomala, ovvero ipotesi di doppia tassazione o nessuna tassazione. Se si conviene sul fatto che la norma transitoria operi solo al verificarsi delle suesposte condizioni, si potrebbe concludere per la non applicabilità in ipotesi per carenza dei presupposti. Ad esempio, nel caso di derivato di copertura di crediti già iscritti in bilancio nel portafoglio verso la clientela e che a seguito della riclassificazione dei suddetti crediti nel portafoglio *FVTPL* comporti la cessazione della copertura; in questi casi, infatti, il derivato e il sottostante hanno assunto piena rilevanza fiscale sino al 31 dicembre 2017, e la modifica di qualificazione non determina ipotesi di tassazione anomala.

In base al par. 7.2.21 dell'IFRS 9 l'entità può scegliere di continuare ad applicare le disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura di cui allo IAS 39 (cd. opzione out). Occorre peraltro osservare che anche per le imprese che abbiano deciso di non avvalersi dell'IFRS 9 per la rilevazione dell'*hedge accounting* si possono verificare ipotesi di applicazione del regime transitorio di cui al comma 2 dell'art. 6. È questo, ad esempio, il caso dei:

i) derivati di copertura ex IAS 39 di strumenti finanziari che sono divenuti di negoziazione a seguito della riclassificazione dello strumento sottostante nel portafoglio FVTPL;
ii) derivati di negoziazione ex IAS 39 con funzione di copertura gestionale di derivati "scorporati" da finanziamenti e anch'essi rilevati come derivati di *trading*, che a seguito del riaccorpamento del derivato con il finanziamento sono stati definiti come derivati di copertura del finanziamento.

Per quanto concerne il caso *sub (i)* di passaggio da derivato di copertura a derivato di negoziazione (*rectius* non di copertura), va innanzitutto rilevato che non ricorrono i presupposti per una ricostruzione contabile nella rappresentazione in bilancio del derivato secondo i criteri previsti dallo IAS 39. In base allo IAS 39 il derivato di copertura veniva rilevato al *fair value* con imputazione a conto economico e, a partire dal 2018, il derivato, divenuto di "negoziazione", continua ad essere rilevato al *fair value* con imputazione a conto economico. Lo strumento finanziario, che prima dell'adozione dell'IFRS 9 era considerato oggetto della copertura, a seguito della riclassificazione nel portafoglio FVTPL non è considerato più tale. D'altro canto, l'applicazione del regime transitorio di cui al citato art. 15, laddove trasposto nell'ambito del regime di derivazione rafforzata dalle risultanze contabili, presupporrebbe che non si possa prescindere dalla previa ricostruzione degli effetti del precedente regime (in questo caso lo IAS 39). Il tutto con un'evidente contraddizione.

Ciò premesso, ai fini IRES, l'applicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 15 del D.L. 185 del 2008 dovrebbe essere intesa nel senso di sottoporre gli effetti reddituali relativi al derivato imputati nel conto economico del 2018 e nei successivi

esercizi alla stessa disciplina fiscale dei componenti positivi e negativi derivanti da valutazione o da realizzo delle attività che risultavano coperte sino al 2017, senza necessità di ricostruire puntualmente gli effetti reddituali e patrimoniali che si sarebbero determinati continuando ad applicare il principio contabile IAS 39 al derivato e allo strumento già oggetto di copertura, situazione questa che risulterebbe di fatto ingestibile stante l'abbandono dello IAS 39 ([49]). In questo senso verrebbero meno, ad esempio, il test di efficacia per valutare l'interruzione della copertura o valutazioni su eventuali dismissioni parziali dello strumento coperto.

Tenuto conto che gli effetti valutativi e da realizzo del derivato a partire dal 2018 saranno imputati nella voce "80. Risultato netto dell'attività di negoziazione" del conto economico, in base alla prospettata interpretazione ai fini IRES si avrebbe:

- nel caso di copertura di crediti verso clientela (già a voce 70 dello schema di SP vigente fino al 31 dicembre 2017), titoli di debito dell'attivo o passività finanziarie, la derivazione piena dalle risultanze di conto economico;
- nel caso di copertura di crediti vs. banche già a voce 60 SP, la sospensione degli effetti reddituali sino alla *derecognition* della posizione coperta (se contestuale o precedente a quella di chiusura del derivato) o del derivato stesso;
- nel caso di titoli azionari, la sospensione degli effetti reddituali sino al realizzo giuridico della posizione coperta (se contestuale o precedente o quella di chiusura del derivato), o del derivato stesso, con applicazione della normativa *pex* ricorrendone i requisiti sullo strumento già oggetto di copertura.

Va inoltre osservato che la norma transitoria da applicare al derivato non si estende allo strumento già oggetto di copertura, per il quale era prevista la valutazione al *fair value* del rischio coperto, in quanto tale estensione non è prevista dal D.M. in commento, anche nel caso in cui lo strumento già oggetto di copertura venga ora

[49] Questo è il motivo della scelta di fondo effettuata dal D.M. 10 gennaio 2018 che ha ridotto al minimo le ipotesi di applicazione del regime transitorio.

iscritto in un portafoglio che non preveda l'imputazione a conto economico del *fair value*.

Ai fini IRAP, invece, non vi sarebbero impatti in quanto gli effetti imputati a conto economico nella voce "80. Risultato netto dell'attività di negoziazione" assumono immediata e piena rilevanza, analogamente a quanto avveniva in precedenza per effetto dell'imputazione alla voce "90. Risultato netto dell'attività di copertura", anch'essa rientrante nel margine di intermediazione, e quindi rilevante ai fini del tributo regionale.

Per quanto riguarda il caso opposto *sub (ii)* di passaggio dello strumento finanziario derivato da derivato di negoziazione a derivato di copertura, ai fini IRES, l'impatto della disciplina transitoria dovrebbe tradursi nella piena rilevanza fiscale delle valutazioni al *fair value* e di quelle da realizzo imputate nel conto economico (o nella riserva FVOCI) nel bilancio 2018 e successivi, in quanto il derivato resta di negoziazione ai fini fiscali a prescindere dallo strumento coperto (o dalla posizione netta oggetto di copertura in base al nuovo IFRS 9 per i soggetti che lo applicano). Nel caso di derivati di copertura con valutazione e realizzo imputati nella voce "90. Risultato netto dell'attività di copertura" del conto economico si avrà pertanto un regime di derivazione piena.

Ai fini IRAP, occorrerebbe ricondurre contabilmente alla voce 80 le componenti da valutazione e realizzo del derivato ovunque imputate, con conseguente piena rilevanza ai fini del tributo. Anche in questo caso, per derivati di copertura con valutazioni e realizzo imputati nella voce 90 del conto economico si avrà, pertanto, un regime di derivazione piena.

6.3 Componenti positivi e negativi dei derivati imputati a OCI

Infine, il comma 3 dell'art. 6 disciplina i componenti positivi e negativi imputati nelle altre componenti di conto economico complessivo a seguito della valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari derivati prevedendo che assumono rilievo ai fini

fiscali ai sensi dell'art. 112 del TUIR. La norma è stata introdotta in quanto l'IFRS 9 ha previsto particolari regole per la contabilizzazione:

- del valore temporale delle opzioni (par. 6.5.15) ([50]);
- dell'elemento *forward* dei contratti a termine e dei differenziali dovuti alla valuta estera degli strumenti finanziari (par. 6.5.16) ([51]);
- della copertura di uno strumento di capitale per il quale è stata esercitata la scelta irrevocabile in sede di rilevazione inziale di contabilizzare le successive variazioni di *fair value* dell'investimento nelle altre componenti di conto economico complessivo (par. 5.7.5 e par. 6.5.8);

che comportano la rilevazione di componenti positivi e negativi del contratto derivato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI).

---

[50] L'IFRS 9 ha confermato la possibilità di designare, quale strumento di copertura, l'intero valore delle opzioni o, in alternativa, il solo valore intrinseco. Nel caso l'entità decida di designare come strumento di copertura il solo valore intrinseco, l'IFRS 9 - diversamente dallo IAS 39 - ha previsto che la variazione di *fair value* di una opzione dovuta al valore temporale venga rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI) e deve essere accumulata in una componente separata del patrimonio netto (par. 6.5.15 e appendice B. 6.5.29). Il trattamento successivo dipende dalla tipologia di elemento coperto: elemento coperto relativo ad una operazione o elemento coperto relativo ad un periodo di tempo.
Se l'elemento coperto è relativo ad una operazione e successivamente comporta la rilevazione di un'attività o una passività non finanziaria o di un impegno irrevocabile per un'attività o una passività non finanziaria, l'entità deve eliminare l'importo dalla componente separata di patrimonio netto e deve includerlo nel costo iniziale, o altro valore contabile, dell'attività o della passività. È il caso, ad esempio, di elementi quali programmate operazioni di acquisto di materie o di impianti in cui il valore temporale dell'opzione è considerato un costo che di aggiunge al costo della transazione. Per le relazioni di copertura diverse da quelle che comportano la rilevazione di una attività o di una passività non finanziaria, l'importo imputato ad OCI e accumulato in una separata riserva di patrimonio netto deve essere rigirato a conto economico nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari futuri attesi coperti hanno un effetto sul conto economico (per esempio quando ha luogo la vendita programmata). Se si prevede che tutto o parte dell'importo non sarà recuperato nei successivi esercizi, l'importo deve essere imputato immediatamente a conto economico.
Se, invece, l'elemento coperto è relativo ad un periodo di tempo, il valore temporale dell'opzione deve essere ammortizzato sistematicamente nel periodo durante il quale la rettifica della copertura del valore intrinseco dell'opzione potrebbe influenzare l'utile (o la perdita) d'esercizio (o le altre componenti di conto economico complessivo se l'elemento coperto è uno strumento rappresentativo di capitale per il quale l'entità ha optato per rappresentare le variazioni di *fair value* nelle altre componenti di conto economico complessivo ai sensi del par. 5.7.5 dell'IFRS 9). Di conseguenza, in ciascun esercizio vi è il *recycling* dell'ammortamento a conto economico.
[51] L'IFRS 9 ha confermato la possibilità di separare l'elemento forward dall'elemento spot nell'ambito dei contratti a termine, designando quale strumento di copertura il solo elemento spot. In tale caso, le variazioni di valore dovute all'elemento forward sono contabilizzate nel prospetto della redditività complessiva ed indicate separatamente in una riserva di patrimonio netto. Il successivo trattamento della riserva è analogo a quanto previsto per il valore temporale delle opzioni, ovvero è necessario verificare se l'elemento coperto è relativo ad una transazione o a un periodo di tempo.

In tale caso, detti componenti assumo rilievo ai fini IRES secondo l'art. 112 del TUIR, coerentemente con il regime fiscale dello strumento coperto. In altri termini, la norma non individua direttamente il regime dello strumento derivato (di copertura), ma solo in via mediata attraverso il rinvio alle disposizioni contenute nell'art. 112 citato che a loro volta fanno riferimento (al comma 4) allo strumento coperto (cd. principio di simmetria). Pertanto, laddove - per esempio - l'elemento coperto sia uno strumento di capitale in regime di *pex*, i componenti positivi e negativi della valutazione al *fair value* imputati ad OCI non assumono rilevanza fiscale simmetricamente a quelli relativi allo strumento coperto.

La norma disciplina i componenti positivi e negativi imputati ad OCI a seguito della valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari derivati, senza tuttavia dare alcuna indicazione in merito al caso in cui detta valutazione venga successivamente "rigirata" a conto economico ([52]). Né alcuna precisazione al riguardo si rinviene nella Relazione illustrativa, che si limita ad una mera parafrasi della norma. Il tenore letterale della norma sembrerebbe fare assumere immediato rilievo fiscale alla valutazione imputata ad OCI indipendentemente dal successivo *recycling* a conto economico. Tuttavia, ad un più attento esame non può sfuggire che sotto un profilo logico-sistematico tale soluzione non appare condivisibile, soprattutto ove al *recycling* a conto economico della valutazione del derivato si accompagni anche l'imputazione al conto economico dei componenti positivi e negativi relativi allo strumento coperto. Infatti, l'immediata rilevanza fiscale della valutazione del contratto derivato imputata ad OCI implicherebbe che il successivo *recycling* al conto economico dovrebbe essere sterilizzato, mettendo così in crisi il principio di derivazione del reddito imponibile dal conto economico nonché lo stesso principio di simmetria. La soluzione di dare immediata rilevanza fiscale ai componenti positivi e negativi imputati ad OCI a seguito della valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari

[52] È il caso della variazione del valore temporale dell'opzione che copre l'elemento coperto relativo ad una operazione per le relazioni di copertura diverse da quelle che comportano la rilevazione di una attività o di una passività non finanziaria, in cui l'importo imputato ad OCI ed accumulato in una separata riserva di patrimonio netto è successivamente rigirato a conto economico negli esercizi in cui i flussi finanziari attesi coperti hanno un effetto sul conto economico (cfr. IFRS 9, par. 6.5.1.5, lett. b), sub ii)), ovvero se l'elemento coperto è relativo ad un periodo di tempo, in cui il valore temporale dell'opzione inizialmente imputato ad OCI viene successivamente rigirato al conto economico per essere sistematicamente ammortizzato nel periodo durante il quale la rettifica della copertura del valore intrinseco dell'opzione influenza l'utile (o la perdita) d'esercizio (cfr. IFRS 9, par. 6.5.1.5, lett. c)).

derivati dovrebbe quindi valere solo per quelli per i quali non è previsto il *recycling* a conto economico in modo da assicurare lo stesso trattamento fiscale previgente all'adozione dell'IFRS 9 in cui non era prevista l'imputazione ad OCI di una parte della valutazione al *fair value* dello strumento finanziario derivato. In altri termini, in caso di *recycling* a conto economico della valutazione del derivato, la valutazione imputata ad OCI dovrebbe considerarsi fiscalmente sospesa per assumere rilevanza solo all'atto del successivo rigiro a conto economico.

Considerato il generale rinvio operato dalla norma alla disciplina dell'art. 112 del TUIR, e quindi anche al comma 5 di quest'ultima disposizione, riguardante gli strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi, trova conferma il trattamento fiscale del *cash flow hedging*, con la conseguenza che le valutazioni del derivato di copertura dei flussi finanziari continuano a rilevare al momento del rigiro al conto economico.

La norma nulla dispone in merito all'IRAP. Al riguardo, deve ritenersi che la fattispecie sia disciplinata dall'art. 2, comma 2, del D.M. 8 giugno 2011, come riformulato dal D.M. 3 agosto 2017, in virtù del quale i componenti fiscalmente rilevanti ai sensi del decreto IRAP, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP al momento dell'imputazione a conto economico e, nel caso in cui per tali componenti non è mai prevista l'imputazione a conto economico, la rilevanza ai fini IRAP è stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura. Pertanto, occorre verificare che analoghi componenti aventi la stessa natura imputati a conto economico rientrino o meno del valore netto della produzione, condizione che deve considerarsi realizzata nel caso della valutazione al *fair value* dei contratti derivati di copertura posti in essere dagli enti creditizi posto che, laddove imputati a conto economico, sarebbero confluiti nel margine d'intermediazione, come tale rilevante ai fini della determinazione della base imponibile del tributo regionale ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97.

Questa disposizione non genera alcun tipo di disallineamento se anche per il sottostante le valutazioni assumono rilevanza, ai fini IRAP, al momento dell'imputazione ad OCI. In caso contrario, infatti, si verificherebbe una situazione di disallineamento posto che le componenti afferenti al sottostante rileverebbero solo al momento del realizzo mentre quelle relative al derivato rileverebbero immediatamente al momento dell'imputazione ad OCI.

7. Art. 7 – Riduzione di valore rilevata in bilancio in contropartita della rilevazione a copertura perdite per perdite attese

L'art. 7 contiene disposizioni di coordinamento volte a definire il trattamento fiscale della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell'IFRS 9.

Come accennato, la previsione di una nuova metodologia di *impairment* degli strumenti finanziari è uno degli aspetti più rilevanti derivanti dall'adozione dell'IFRS 9. Con riferimento alle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, l'adozione del nuovo principio contabile comporta la valutazione sulla base del modello "*forward-looking*" di tipo "*expected loss*" anziché "*incurred loss*" previsto dallo IAS 39. L'obiettivo è quello di rilevare le perdite attese lungo tutta la vita del credito per tutti gli strumenti finanziari per i quali vi si sono stati aumenti significativi del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale. Pertanto, le rettifiche di valore degli strumenti finanziari, anche quelli cd. *performing*, sono influenzate dalle aspettative sul rischio di credito dei singoli (o gruppi di) strumenti.

7.1. Il trattamento fiscale delle perdite attese a regime

Per quanto concerne l'applicazione a regime della nuova metodologia di *impairment*, il comma 1 dell'art. 7 stabilisce che "*Alla riduzione di valore iscritta in bilancio in contropartita della rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell'IFRS 9 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 94, 101, 106 e 110 del TUIR*". In tal modo, viene chiarito che gli effetti della nuova metodologia di

impairment sono considerati rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni fiscali in tema di rettifiche di valore su crediti di cui all'art. 106 del TUIR e che, in tutte le ipotesi di strumenti finanziari, diversi dai crediti verso la clientela, le rettifiche sono anch'esse rilevanti in base alle disposizioni contenute negli art. 94, 101, e 110 del TUIR.
Le regole sono quindi quelle stabilite ordinariamente dal TUIR per la valutazione degli strumenti finanziari, sia cartolarizzati che non.

Per quanto concerne, in particolare, gli enti creditizi e finanziari di cui al D.Lgs. n. 87/92, alla valutazione dei crediti verso clientela effettuata secondo la nuova metodologia continuerà ad applicarsi il comma 3 dell'art. 106 del TUIR in base al quale "*le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio*". Al riguardo, come per il passato, ancora una volta vengono in soccorso i nuovi schemi di bilancio predisposti dalla Banca d'Italia ([53]) che prevedono nell'ambito della voce "40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato" dello stato patrimoniale una specifica sottovoce denominata "crediti verso clientela", rendendo in tal modo fiscalmente rilevanti le relative rettifiche di valore, posto che – come detto – l'art. 106, comma 3, del TUIR fa riferimento ai "*crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo*".

Stante il suddetto riferimento, il comma 3 dell'art. 106 del TUIR non è invece applicabile ai finanziamenti che non superano l'SPPI test e che, in base all'IFRS 9, vengono classificati in portafogli diversi dalle attività valutate al costo ammortizzato. Per tali crediti, ancorché rappresentati da finanziamenti (*i.e.* attività finanziarie per cassa diverse dai titoli di debito, dai titoli di capitale e dalle quote di OICR), la norma di riferimento, al pari delle rettifiche di valore su crediti verso banche, è l'art. 101, comma 5, del TUIR. Pertanto, affinché le rettifiche di valore assumano rilevanza fiscale è necessario che siano integrati gli elementi certi e precisi cui la norma subordina la deduzione. Ciò in quanto, diversamente dalle rettifiche di valore riguardanti le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, le rettifiche afferenti i finanziamenti *de quibus* non riguardano i "*crediti verso la clientela iscritti in bilancio a*

[53] Cfr. Banca d'Italia, Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione, Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005, 5° aggiornamento del 22 dicembre 2017.

tale titolo" ([54]), circostanza che invece è espressamente richiesta dal comma 3 dell'art. 106 citato.

Sempre per quanto riguarda gli enti crediti e finanziari, il comma 2 dell'art. 7 conferma la rilevanza del modello delle perdite attese ai fini della lett. c-*bis*) del comma 1 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97, consentendo anche ai fini IRAP la deducibilità immeditata delle rettifiche di valore su crediti verso la clientela. La medesima regola si applica anche alle imprese di assicurazione, ove comprese nel novero dei soggetti che adottano il nuovo IFRS 9, ai sensi della lett. b-*bis*) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 446/97.

7.2. Il trattamento fiscale delle perdite attese in sede di FTA

In sede di FTA, in base allo IAS 8 l'applicazione retrospettiva del nuovo principio contabile richiede la rideterminazione dei valori dei crediti iscritti in bilancio, con imputazione a patrimonio netto dei relativi effetti. Sotto il profilo fiscale, si era posto il dubbio se tali rettifiche rilevassero già nell'esercizio nel quale è contabilizzato il *restatement* dei valori di iscrizione dei crediti ovvero in un momento successivo, tipicamente quello della *derecognition* dell'esposizione.
Relativamente al trattamento IRES delle rettifiche di valore su crediti contabilizzate in sede di *FTA* dell'IFRS 9, risultavano percorribili due soluzioni interpretative:

i) una prima, secondo la quale tali rettifiche sarebbero state immediatamente deducibili dal reddito imponibile, in base al combinato disposto dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs. 38/2005 ([55]) e dell'art. 5 del D.M. 48/2009 ([56]), quali componenti

[54] Al riguardo, non viene in soccorso neppure la nota integrativa, parte B, informazioni sullo stato patrimoniale, voci "20. Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico" e "30. Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva", in cui detti finanziamenti, sia pure dettagliati per debitori/emittenti/controparti non vengono rappresentati come crediti verso clientela al pari di quanto avviene nello stato patrimoniale, cfr. citata Circolare n. 262 della Banca d'Italia, 5° aggiornamento del 22 dicembre 2017.
[55] Cfr. art. 13, comma 1, D.Lgs. 38/2015: *"Le disposizioni degli articoli 83 e 109, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificati dall'articolo 11 del presente decreto, si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili internazionali".*
[56] Cfr. art. 5, D.M. 48/2009: *1."I criteri di neutralità previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 rilevano anche in sede di prima applicazione degli IAS effettuata successivamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 assumendo, per le fattispecie per le quali non trovano applicazione i commi da 2 a 6 del predetto articolo 13, le disposizioni dell'articolo 83 del testo unico nella formulazione vigente sino al periodo di*

reddituali imputate direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali;

ii) una seconda, che ne postulava l'irrilevanza fiscale, sul presupposto dell'applicabilità alla fattispecie dell'art. 15, commi 1 e 8, del D.L. 185/2008 ([57]) (che disciplina il trattamento delle componenti reddituali derivanti da "operazioni pregresse" nei casi di adozione o variazioni dei principi contabili IAS/IFRS).

Al riguardo, la scelta effettuata dal decreto in commento è stata quella della immediata deducibilità delle rettifiche su crediti verso la clientela operate in sede di FTA. Infatti, fermo restando gli effetti di cui all'art. 3 del decreto, il comma 3 dell'art. 7 ha escluso dall'ambito del regime transitorio *sub* ii) tutte le ipotesi in cui l'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti non comporta alcuna riclassificazione contabile, come è - ad esempio – il caso di crediti che erano già inclusi nel novero di quelli verso la clientela e che rimangono tali anche nel bilancio redatto in conformità all'IFRS 9.

Le ragioni che hanno deposto per tale conclusione sono le seguenti.

L'art. 13 del D.Lgs. 38/2005 disciplina gli effetti fiscali dell'FTA degli IAS/IFRS, stabilendo al primo comma la regola generale secondo la quale: "*Le disposizioni degli art. 83 e 109, comma 4* (e, segnatamente, quelle in virtù delle quali i componenti reddituali direttamente imputati a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali concorrono alla determinazione del reddito imponibile, *ndr), del testo*

---

imposta in corso al 31 dicembre 2007. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di cambiamento degli IAS già adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale".

[57] Cfr. art. 15, commi 1 e 8, D.Lgs. 185/2008: *"1. Le modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 58, 59, 60 e 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al regime impositivo ai fini dell'IRES dei soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, esplicano efficacia, salvo quanto stabilito dal comma 61, secondo periodo, del medesimo articolo 1, con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni dei periodi precedenti valgono anche ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP, come modificata dall'articolo 1, comma 50, della citata legge n. 244 del 2007".*

"8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche in caso di: a) variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale; b) variazioni registrate in sede di prima applicazione dei principi contabili effettuata successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007".

unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificati dall'articolo 11 del presente decreto, si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili internazionali". Con l'art. 5 del D.M. n. 48 del 1° aprile 2009 (c.d. "I Decreto IAS"), l'ambito di operatività dell'art. 13 è stato esteso anche al caso in cui vengano emanati nuovi principi contabili o modificati quelli già esistenti.

Dal combinato disposto delle norme citate si evince l'intenzione del legislatore di riconoscere, quale principio di valenza generale, quello della rilevanza fiscale dei componenti reddituali imputati direttamente a patrimonio in sede di FTA di un nuovo principio contabile.

Ad ulteriore conferma di ciò, si consideri che, ove il legislatore ha inteso disattivare o consentire la disattivazione della suddetta regola, lo ha espressamente previsto: è il caso della valutazione dei beni fungibili, delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, dei costi non più capitalizzabili in base agli IAS, dei fondi già dedotti, di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo art. 13, D.Lgs. 38/2005.

Pertanto, tenuto conto che tra i componenti espressamente menzionati non rientrano quelli derivanti dalla valutazione dei crediti, questi ultimi devono risultare deducibili dal reddito imponibile nell'esercizio di iscrizione in bilancio, ai sensi dell'art. 106, comma 3, del TUIR, anche qualora, come nella fattispecie in esame, siano imputati al patrimonio netto in occasione della prima applicazione di un nuovo principio contabile.

Al fine di completare l'analisi e apprezzare la scelta effettuata dal decreto, appare tuttavia necessario darsi carico della sostenibilità o meno della ricostruzione alternativa *sub* ii), che avrebbe portato a conclusioni opposte.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 15, comma 1, D.L. 185/2008, contiene una serie di disposizioni tese a disciplinare il passaggio dal vecchio regime di "neutralità" e di "doppio binario", previsto inizialmente per i soggetti *IAS adopter*, al regime di più stringente derivazione dell'imponibile dalle risultanze di bilancio introdotto dall'art. 1, commi da 58 a 62 della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008). In base alla disciplina transitoria recata dalla norma, le "operazioni pregresse" continuano a rilevare

fiscalmente secondo i criteri previgenti sino ad esaurimento delle loro vicende patrimoniali e reddituali. Il comma 8, lettera a), del medesimo articolo 15 prevede l'estensione di tale regime anche ai casi "*di variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano avuto in precedenza rilevanza fiscale* ".

Ove tali disposizioni fossero risultate applicabili alla fattispecie in esame, le rettifiche di valore su crediti contabilizzate per effetto della *FTA* dell'IFRS 9 avrebbero dovuto considerarsi irrilevanti ai fini fiscali, e quindi indeducibili dal reddito imponibile fino al momento in cui lo sarebbero state secondo il "vecchio" IAS 39, in quanto relative ad "operazioni pregresse", il cui regime fiscale risulterebbe insensibile ai cambiamenti di principi contabili IAS/IFRS.

In base ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate ([58]), debbono considerarsi "operazioni pregresse" quelle che si caratterizzano per la coesistenza dei seguenti tre requisiti:

- risultano qualificate, classificate, valutate, imputate temporalmente nel bilancio relativo al periodo d'imposta chiuso prima dell'applicazione del nuovo principio contabile in modo differente rispetto alla qualificazione, classificazione, valutazione e imputazione temporale previste dalla normativa fiscale vigente al momento in cui le medesime operazioni sono state realizzate;

- continuano a produrre effetti reddituali e patrimoniali fiscalmente rilevanti nei periodi d'imposta successivi a quello di prima applicazione del principio;

- i predetti effetti reddituali e patrimoniali, qualora rilevati fiscalmente secondo le "nuove disposizioni", determinano fenomeni di "tassazione anomala" (doppie deduzioni, doppie tassazioni o salti d'imposta).

Se, da un lato, il tenore letterale della norma può risultare ambiguo, nel suo riferimento alle "*variazioni*" "*rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale*", dall'altro, l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate esclude dall'applicazione del regime transitorio di cui al D.L. 185 del

[58] Cfr. Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 33/E del 10 luglio 2009.

2008 gli effetti derivanti dalla prima applicazione dell'IFRS 9, per carenza di almeno due dei tre requisiti richiesti.

In primo luogo, non sussiste una diversa valutazione, per effetto dell'applicazione del nuovo principio contabile, rispetto alla normativa fiscale vigente al momento in cui le operazioni sono state realizzate: nel caso in esame, infatti, si modifica il principio contabile ma la normativa fiscale applicabile resta invariata, sicché non sussiste alcuna divergenza tra trattamento fiscale applicabile *ante* e *post* adozione dell'IFRS 9. In altri termini, sia prima che dopo l'adozione del nuovo principio contabile, le rettifiche di valore riducono il valore fiscale dei crediti, di modo che non si verifica nessun disallineamento tra il loro valore contabile e quello fiscale.

In secondo luogo, non si verificano quei fenomeni di "tassazione anomala" richiamati dall'Agenzia delle entrate, in quanto quelle imputate a patrimonio in conseguenza della FTA sarebbero rettifiche comunque non rilevate in passato che, anche laddove ne venisse sospesa la rilevanza fiscale al momento dell'imputazione a patrimonio netto, risulterebbero comunque recuperabili fiscalmente al momento del realizzo.

Su tali presupposti, come peraltro chiarito anche dalla Relazione illustrativa, il comma 3 dell'art. 7 ha escluso l'applicazione del regime transitorio di cui all'art. 15, D.L. 185/2008, con la conseguenza che le rettifiche su crediti verso clientela contabilizzate in sede di FTA dell'IFRS 9 sono deducibili dal reddito imponibile in base all'art. 106, comma 3, del TUIR, senza alcuna limitazione, nell'esercizio di rilevazione in bilancio, benché imputate a patrimonio netto.

Per quanto riguarda le altre attività finanziarie diverse dai crediti verso la clientela, le *expected losses* assumono, invece, rilevanza fiscale sulla base delle disposizioni fiscali del portafoglio di appartenenza (artt. 94, 101 e 110 del TUIR).

Per ragioni di ordine sistematico, considerazioni analoghe possono essere svolte ai fini IRAP. Anche in questo caso, infatti, dovendo escludersi il regime transitorio di cui al D.L. n. 185 del 2008, le rettifiche su crediti verso la clientela rientrano tra i

"*componenti fiscalmente rilevanti"* ai fini IRAP ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c-*bis)*, D.Lgs. 446/97 ([59]).

Non può peraltro sfuggire che le rettifiche imputate a patrimonio in sede di FTA dell'IFRS 9 non vengono mai "riversate" al conto economico nemmeno in occasione della chiusura dell'esposizione e che, pertanto, sotto un profilo formale esse difettano del requisito dell'imputazione ad una voce fiscalmente rilevante del conto economico. Tuttavia, sotto tale profilo, viene in soccorso l'art. 2 comma 2, del Decreto 8 giugno 2011 (c.d. II Decreto IAS), come riformulato dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 2) del D.M. 3 agosto 2017 ([60]), in base al quale "*I componenti fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto IRAP, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI), concorrono alla formazione della base imponibile IRAP al momento dell'imputazione a conto economico. Se per tali componenti non è mai prevista l'imputazione a conto economico, la rilevanza ai fini IRAP è stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura*". In altri termini, l'art. 2, comma 2, del D.M. 8 giugno 2011 costituisce la norma di coordinamento che attribuisce rilevanza ai fini IRAP alle rettifiche di valore – come quelle in esame - per le quali non è mai prevista l'imputazione a conto economico, sul presupposto che le rettifiche di valore della medesima natura imputate alla voce 130 a) del conto economico rientrano nel valore netto della produzione assoggettato al tributo regionale.

Ad analoga conclusione dovrebbe pervenirsi anche per le *expected losses* rilevate in sede di FTA su altre attività finanziarie diverse dai crediti verso clientela, sempre che le rettifiche della medesima natura interessino voci del conto economico rilevanti ai fini IRAP.

La prima applicazione del nuovo modello di *impairment* può avvenire contestualmente alla riclassificazione dell'attività in un nuovo portafoglio caratterizzato da un regime fiscale diverso rispetto a quello di provenienza. E questo, ad esempio, il caso di un finanziamento classificato AFS che confluisce nella categoria

[59] Le medesime considerazioni valgono anche per le imprese di assicurazione, qualora incluse nel novero dei soggetti che adottano il nuovo IFRS 9 in base a quanto previsto dalla lett. b-*bis*) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 446/97.

[60] Cfr. ns. Circolare informativa n. 1/2018.

degli strumenti al costo ammortizzato (AMC) e diviene credito verso la clientela di un ente creditizio.

Al riguardo, la Relazione illustrativa, considerato l'*incipit* del comma 3 dell'art. 7 "*fermo restando quanto previsto dall'art. 3*", ha precisato che tale disposizione non si applica nell'ipotesi in cui si è in presenza di una nuova classificazione da IFRS 9 per uno strumento finanziario già in portafoglio negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo principio e di un cambio del regime fiscale, poiché tale fattispecie è riconducibile all'art. 3 del decreto. In tale caso, le perdite attese registrate in sede di transizione all'IFRS 9 concorrono a formare il differenziale di cui all'art. 4, comma 2, del D.M. 8 giugno 2011 influenzando il valore di iscrizione dello strumento finanziario nella categoria di destinazione ([61]). In altri termini, le rettifiche da FTA dell'IFRS 9 rimarrebbero soggette alla disciplina delle componenti valutative del portafoglio originario.

Riprendendo l'esempio del finanziamento AFS che diventa credito verso la clientela, la perdita attesa iscritta in sede di FTA dell'IFRS 9, non sarebbe disciplinata dall'art. 106, comma 3, del TUIR, bensì dall'art. 101, comma 5. Al riguardo, la Relazione ha precisato che "*gli effetti dell'applicazione dell'art. 4 del decreto 8 giugno 2011 non possono estendersi fino ad integrare il requisito degli elementi certi e precisi richiesti dall'articolo 101, comma 5, del TUIR. In tali casi, quindi, la rilevanza fiscale delle rettifiche di valore – incluse, anche quelle, relative alla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese su crediti, di cui al par. 5.5 dell'IFRS 9 – è rinviata al momento in cui il credito sarà definitivamente cancellato dal bilancio*".

Viceversa, la rilevanza fiscale delle perdite attese dovrebbe seguire le ordinarie regole quando, in sede di prima applicazione dell'IFRS 9, o di riclassificazionezione, non si verifichi il passaggio ad un diverso regime fiscale e non vi siano i presupposti per applicare la disciplina dell'art. 4 del D.M. 8 giugno 2011, come è – ad esempio – il caso del passaggio di un credito dal portafoglio L&R dello IAS 39 a quello AMC dell'IFRS 9, posto che si continuerebbe a trattare sempre di crediti verso la clientela le cui rettifiche di valore sono comunque disciplinate dall'art. 106, comma 3, del TUIR.

[61] Al riguardo, si rinvia al paragrafo 3.

Come accennato, per il settore bancario l'impatto sulla valutazione dei crediti derivante dalla FTA del nuovo principio contabile è estremamente rilevante. Non può escludersi che la rilevanza fiscale in un'unica soluzione di tali rettifiche, stabilita dal comma 3 dell'art. 7 del decreto, comporti l'emersione di perdite fiscali ai fini IRES e/o di una base imponibile IRAP negativa nel periodo d'imposta in cui sono operate (il 2018, per i soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare). Ciò con le seguenti conseguenze:

i) la conversione in crediti d'imposta delle DTA IRES e IRAP iscritte in bilancio, per la quota riferita ai *reversal* di componenti reddituali "qualificate" (rettifiche su crediti, avviamenti e altre attività immateriali a deducibilità differita) da cui scaturisce, rispettivamente, un reddito imponibile o un valore della produzione netta negativo (art. 2, commi 56-*bis* e 56-*bis*.1, del D.L. 225/2010) ([62]);

ii) in ambito IRAP, in assenza di un meccanismo di riporto in avanti delle "perdite" analogo a quello previsto in ambito IRES, l'impossibilità di fruire del beneficio fiscale connesso alla deduzione delle rettifiche da FTA in quanto il valore della produzione netta, depurato dei *reversal* di cui al punto i), è comunque negativo.

Al fine di evitare il suddetto inconveniente, potrebbe essere valutata l'opportunità di un intervento normativo volto a dilazionare la deduzione ai fini IRAP delle rettifiche di valore su crediti operate in sede di FTA, per es. in quote costanti in cinque esercizi ([63]). Analogo intervento non occorre invece ai fini IRES, stante la possibilità di riporto delle perdite fiscali.

Sotto il profilo della *ratio* un siffatto intervento normativo sarebbe giustificato dall'essere stato il regime fiscale IRAP delle rettifiche su crediti più volte modificato nel corso del tempo, succedendosi periodi d'imposta nei quali esse erano irrilevanti ai fini della determinazione del valore della produzione (2005-2007), altri in cui erano

[62] Si ricorda che, sia ai fini IRES che IRAP, la base imponibile negativa deve essere prioritariamente riferita alle variazioni in diminuzione connesse a componenti reddituali che hanno dato luogo all'iscrizione di DTA; in tal senso, cfr. le Circolari dell'Agenzia delle entrate 37/E del 2012 e 17/E del 2014.

[63] La dilazione della deduzione in cinque anni non poteva essere introdotta dal D.M. 10 gennaio 2018 in quanto tale provvedimento si è limitato a introdurre soltanto norme di coordinamento tra l'IFRS 9 e le disposizioni vigenti in materia di determinazione del reddito imponibile e del valore della produzione ai sensi dell'art. 4, comma 7-*quater*, del D. Lgs. 28 ferraio 2005, n. 38. Ai fini in esame occorre invece intervenire con una disposizione di rango analogo a quelle che disciplinano la determinazione del valore della produzione imponibile ai fini IRAP.

deducibili solo in sede di realizzo dei crediti (2008-2012), fino ad approdare all'attuale regime di totale rilevanza fiscale (ancorché per quinti nel 2013 e in unica soluzione solo dal 2015) ([64]). Tenuto conto che, come accennato, in sede di FTA occorre procedere all'applicazione retrospettiva del nuovo principio contabile IFRS 9, non essendo possibile stabilire a quale periodo le rettifiche siano riferibili, la soluzione potrebbe essere quella di differirne la deduzione ai fini IRAP attraverso un criterio di ripartizione in quote costanti (ad es. per quinti).

Sotto il profilo degli effetti sul gettito, come tutte le misure volte a dilazionare nel tempo la deduzione di componenti negativi, il prospettato intervento normativo avrebbe in linea di principio effetti positivi nell'immediato e, ovviamente, negativi in futuro. La possibilità di accoglimento di una simile misura dipende, quindi, dalla compatibilità con il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e con le previsioni di gettito.

La temporanea sospensione della deducibilità fiscale delle rettifiche da FTA richiederebbe la rilevazione di "nuove" DTA, da iscrivere anch'esse in contropartita del patrimonio netto. Tuttavia, si tratterebbe di DTA che non possono considerarsi "qualificate" ai sensi dell'art. 2, commi da 55 a 58, del D.L. 225/2010 e pertanto:

---

[64] Al riguardo, si ricorda che un sostanziale cambiamento verso un regime di rilevanza delle componenti valutative e realizzative afferenti ai crediti, ai fini dell'IRAP, è stato introdotto dalla L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), che – nell'ambito di una più ampia riforma dell'IRAP – ha coinvolto anche il trattamento dei crediti delle banche e degli altri soggetti finanziari. In particolare, a partire dal periodo d'imposta 2008, alla base imponibile IRAP concorrono anche gli utili e le perdite da cessione dei crediti iscritti alla voce 100 a) del conto economico (Utili/perdite da cessione o riacquisto di crediti) mentre continuano ad essere irrilevanti le rettifiche di valore contabilizzate, al di fuori del margine di intermediazione, alla voce 130 a) del conto economico (Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di crediti). In tale situazione, e soprattutto in assenza di uno specifico regime transitorio, l'Agenzia delle entrate ha chiarito (Circ. 27/2009) che le rettifiche/riprese di valore effettuate dal 2008 relative ad un credito potevano essere "rivitalizzate" fiscalmente al momento del realizzo dello stesso. In seguito, pronunciandosi nuovamente sulla questione (Circ. 36/2009) l'Agenzia delle entrate ha precisato che la *recapture* delle svalutazioni/rivalutazioni pregresse dovesse essere limitato a quelle rilevate dall'esercizio 2008, con esclusione di quelle imputate nei periodi precedenti, dovendo riguardare esclusivamente le componenti non dedotte/tassate in vigenza del nuovo regime introdotto dalla citata L. 244/2007. Il legislatore è intervenuto nuovamente sul tema con la L. 147/2013, integrando l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 446/97, con la lettera c-*bis*, che dispone il concorso al valore della produzione netta *"delle rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritte in bilancio a tale titolo."* Ciò, prima, in quinti e poi, a seguito delle ulteriori modifiche recate alla disciplina dall'art. 16, comma 6, D.L. 83/2015, in unica soluzione nell'esercizio di imputazione in bilancio. Le nuove disposizioni non contengono alcuna specifica previsione in merito al periodo transitorio per le svalutazioni e le rettifiche di valore imputate al conto economico in esercizi precedenti mentre, al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha assunto una posizione (Circ. 14/2014), sostanzialmente in linea con l'orientamento già espresso in passato sulla questione, basata sulla irrilevanza fino al momento del realizzo, ai fini del calcolo del valore della produzione netta, delle rettifiche stanziate ante 2013.

i. non sarebbero "convertibili" in crediti di imposta neanche attraverso l'assoggettamento al c.d. "regime del canone" di cui all'art. 11, D.L. 59/2016; conseguentemente:

ii. dovrebbero essere dedotte dal patrimonio di vigilanza, con ricadute negative anche ai fini della determinazione dell'RWA. Tuttavia a tale "immediato" effetto negativo, si contrappone il beneficio connesso alla futura consumazione delle DTA corrispondenti ai *reversal* dei componenti negativi temporaneamente non dedotti, con effetto positivo "a tendere" anche sul patrimonio di vigilanza dovuto al computo a tali fini delle riserve originate dall'iscrizione delle medesime DTA.

8. Art. 8 – Decorrenza

L'art. 8 stabilisce che le disposizioni contenute nel decreto si applicano a partire dal primo periodo d'imposta di adozione del nuovo principio contabile, anche nel caso di applicazione parziale.

Al riguardo il par. 7.1.1 dell'IFRS 9 prevede che l'entità deve applicare il nuovo principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio del 1° gennaio 2018 o da data successiva. Pertanto, per le società con l'esercizio coincidente con l'anno solare, le disposizioni del decreto si applicano dal periodo d'imposta 2018. Ciò anche nel caso di applicazione parziale dell'IFRS 9 come ammesso per i soggetti che, ai sensi del par. 7.2.21 scelgano di continuare ad applicare le disposizioni in materia di contabilizzazione delle operazioni di copertura secondo i criteri di cui allo IAS 39 (cd. opzione out).

In deroga alla regola generale di applicazione del principio dal 1° gennaio 2018, il par. 7.1.1 ne consente l'applicazione anticipata. Inoltre, limitatamente agli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2018, il par. 7.1.2. consente l'applicazione anticipata parziale solo per le disposizioni sulla presentazione degli utili e delle perdite sulle passività finanziarie designate al *fair value* rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio conformemente ai par. 5.1.1, lett. c), 5.7.7 – 5.7.9, 7.2.14 e B 5.7.5 –B 5.7.20 (imputazione ad OCI dell'ammontare della variazione di *fair value* della passività

finanziaria attribuibile alle variazioni del rischio di credito ed imputazione a conto economico della residua variazione di *fair value*). Al fine di salvaguardare l'operato delle imprese che hanno applicato anticipatamente il nuovo principio contabile, il comma 2 dell'art. 6 del decreto introduce una clausola di salvaguardia, facendo salvi gli effetti sulla determinazione degli acconti di imposta per i quali i termini per il versamento sono scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto.

Posto che la norma fa riferimento agli "effetti sulla determinazione degli acconti di imposta", la clausola di salvaguardia dovrebbe essere intesa nel senso di fare salvi sia i comportamenti coerenti che quelli non coerenti con le disposizioni introdotte dal decreto.

* * *

Cordiali saluti.

Il Direttore

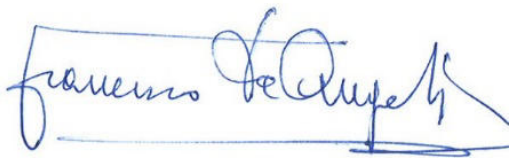

Francesco De Angelis

FDA/WR/Circ042018_IFRS_9